

GIUSEPPE BETTIOL: DALLA PROLUZIONE
CAGLIARITANA (1936) ALLA PROLUZIONE
PATAVINA (1943).
TRA CONCETTI, INTERESSI E VALORI *



Gabriele Civello **

SOMMARIO 1. Giuseppe Bettiol e il “mutato clima” politico-istituzionale. – 2. La proluizione cagliaritana del 1936 e la proluizione patavina del 1943. – 3. Il teleologismo bettioliano e la tripartizione del reato. – 4. Le critiche di Bettiol alla “giurisprudenza dei concetti” e alla “giurisprudenza degli interessi”. – 5. L’approdo alla “giurisprudenza dei valori” e alla concezione teleologica. – 6. Considerazioni interlocutorie e finali sulle “linee-guida” del pensiero di Bettiol.

1. Giuseppe Bettiol e il “mutato clima” politico-istituzionale

Giuseppe Bettiol, nato a Cervignano del Friuli (Udine) il 26 settembre 1907, si laurea in giurisprudenza nel 1929 presso l’Università Cattolica di Milano sotto la guida del sassarese Giacomo DELITALA¹ (1902-1972), con l’influenza filosofica del neo-scolastico Francesco OLGIATI² (1886-1962) e del francescano Agostino GEMELLI³ (1878-1959).

A seguito di un soggiorno di studi presso la cattedra di Ernst BELING⁴ (1866-1932), approda all’Università di Cagliari il 12 dicembre del 1936 come professore straordinario, stabilendosi in tale Ateneo fino al 1938. Nel biennio sardo, insegnerà

* Scritto destinato a *Studi economico-giuridici on line*, n. 2024/2, *Rivista del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari. Centro dipartimentale di eccellenza in Diritto, innovazione e sviluppo sostenibile – Law, Innovation and Sustainable Development*.

** Ricercatore di tipo B) di diritto penale presso l’Università degli Studi di Cagliari.

¹ Cfr. G. BETTIOL, *Ricordo di Giacomo Delitala*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 363 ss., oggi in *Scritti giuridici (1966-1980)*, Padova, 1980, 164 ss.

² Quanto ai lavori monografici di Olgiati, per il loro influsso filosofico sul pensiero bettioliano, ricordiamo fra tutti F. OLGIATI, *Il concetto di giuridicità e San Tommaso d’Aquino*, Milano, 1944; ID., *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*, Milano, 1950; ID., *I fondamenti della filosofia classica*, Milano, 1964.

³ Fra tutti, v. A. GEMELLI, *Lo studio del reato come mezzo di indagine nella valutazione del delinquente*, in *Jus*, 1940, 230 ss., citato in G. BETTIOL, *Sistema e valori del diritto penale*, in *Jus*, 1940, fasc. IV, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 493.

⁴ Cfr. G. BETTIOL, *Ernesto Beling*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, 603 ss., oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 95; H.-H. JESCHECK, *Giuseppe Bettiol e la scienza penalistica tedesca*, in *Ind. pen.*, 1993, 5 ss.

diritto e procedura penale, diritto internazionale e storia dei trattati e politica internazionale⁵.

Il 16 novembre 1938, si trasferirà presso l'Università di Trieste⁶, per poi giungere nel 1943 a Padova⁷ – in concomitanza con la brevissima presa di servizio di Giuliano Vassalli⁸ (8 gennaio-7 maggio 1943) –, città ove insegnerà fino al 1982, anno della morte (29 maggio).

Gli scritti bettioliani tra il 1930 e il 1943⁹, oltre ad essere ancora piuttosto fedeli all'indirizzo tecnico-giuridico¹⁰, appaiono spesso attraversati da un quesito scientifico-metodologico quasi martellante: *che fare*, innanzi al “mutato clima”¹¹ politico-istituzionale determinato dall'instaurazione del regime fascista?

⁵ Informazioni tratte dall'archivio storico dell'Università degli Studi di Cagliari (*archiviostorico.unica.it/persona/bettiol-giuseppe*).

⁶ Per gli anni tergestini, si rinvia a P. PITTARO, N. FOLLA, *Il diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza*, in P. FERRETTI, P. GIANGASPERO, D. ROSSI (a cura di), *Giuristi a Trieste. Per una storia della Facoltà di Giurisprudenza (1938-2012)*, Torino, 2022, 203 ss.

⁷ La prolusione patavina, dal titolo *Colpevolezza normativa e pena retributiva*, pubblicata nel 1943 per le *E.S. dell'Università di Trieste*, è ripubblicata in G. BETTIOL, *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 602 ss. Allo stesso tema sarà significativamente dedicata l'ultima lezione del 6 maggio 1982: G. BETTIOL, *Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi*, ne *Gli ultimi scritti 1980-1982 e la lezione di congedo 6-5-1982*, Padova, 1984, 110.

⁸ Sulla figura di Vassalli, di recente, G. DODARO, *Giuliano Vassalli tra fascismo e democrazia. Biografia di un penalista partigiano (1915-1948)*, Milano, 2022, *passim*.

⁹ Sugli scritti giovanili di Bettiol, cfr. l'ampia trattazione in A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol*, Napoli, 2010, 57 ss.

¹⁰ Sull'indirizzo tecnico-giuridico sin dalla prolusione sassarese di Art. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1910, 497 ss. (anche in *Opere giuridiche*, Roma, 1933, III, 263 ss.), cfr. G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti penalistici in Italia*, in *E.S. dell'Università di Trieste*, 1943, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 592 ss.; v. anche ID., *Vincenzo Manzini*, in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 893 ss., ove l'Autore riconosce in Manzini un chiaro esempio di “concettualismo moderato”, sempre attento al *concreto* dell'esperienza giuridica. Quanto agli scritti dell'epoca, cfr. anche B. PETROCELLI, *Tecnicismo e antitecnicismo nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, 285 ss.; G. PAOLI, *Tecnicismo giuridico e scienza del diritto penale*, in *Sc. pos.*, 1922, I, 22; G. BELLAVISTA, *Deviazioni metodologiche e crisi nella scienza del diritto criminale*, in *Arch. pen.*, 1950, I, 85 ss. Cfr. la prima edizione di V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1908, *passim*. Sulla figura di Manzini, cfr. A. BERARDI, *Vincenzo Manzini, Del metodo giuridico*, Napoli, 2003, *passim*; sugli sviluppi della scuola tecnico-giuridica, si rinvia all'ampio e approfondito saggio di S. SEMINARA, *Sul metodo tecnico-giuridico e sull'evoluzione della penalistica italiana nella prima metà del XX secolo*, in *Scritti in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 575 ss.; nonché M. DONINI, *Tecnicismo giuridico e scienza penale cent'anni dopo. La prolusione di Arturo Rocco (1910) nell'età dell'europeismo giudiziario*, in *disCrimen*, 9 dicembre 2018.

¹¹ Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale e tipi di Stato di diritto*, in *Études en l'honneur de Jean Graven*, Genève, 1969, oggi in *Scritti giuridici (1966-1980)*, Padova, 1980, 88 ss.

A fronte di tale interrogativo, appaiono eloquenti le parole introduttive di un saggio su *Bene giuridico e reato*, pubblicato nella *Rivista italiana di diritto penale* del 1930 da un Bettiol appena ventitreenne: «Nell'attuale momento storico, caratterizzato da un intimo travaglio spirituale che ha portato la nuova generazione di studiosi a una revisione del metodo e dei principi tradizionali, anche la dogmatica del diritto penale ha subito una profonda trasformazione. In questo processo di revisione» – seguita Bettiol – «si possono distinguere due gruppi di studiosi [...]: per gli uni, al mutato clima politico deve seguire una radicale trasformazione dei criteri interpretativi e dei principi della dogmatica penale, mentre per gli altri l'abbandono di un principio o di una regola interpretativa tradizionale deve essere la conseguenza di una preliminare indagine diretta a vedere se questi presentano un contenuto politico superato o, invece, non adempiono una funzione che è ancora in armonia con le esigenze di un diritto penale autoritario»¹².

Di fronte a questo “dilemma”, Bettiol aderisce senz'altro al secondo approccio, quello per così dire più *dialettico e problematico*, che renderà i suoi scritti (anche) precedenti al secondo conflitto mondiale sempre equilibrati, moderati¹³, se non persino critici nei confronti degli eccessi di una dogmatica penale prona all'ideologia del tempo.

A tal proposito, in effetti, emergono alcune “rigidità” che caratterizzavano il dibattito fra gli studiosi dell'epoca, spesso dominato da dicotomie in gran parte stereotipate o persino “manichee”¹⁴: emblematica la disputa tra *formalisti e sostanzialisti*¹⁵,

¹² G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1938, n. 1, poi ripubblicato in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 319. Cfr. G. FORNASARI, *Diritto penale liberale e derive autoritarie: riflessi nel pensiero del giovane Giuseppe Bettiol*, in S. RIONDATO (a cura di), *Dallo Stato costituzionale democratico di diritto allo Stato di polizia? Attualità del Problema penale. Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol*, *Atti del Convegno (Università degli Studi di Padova, 28 maggio 2012)*, 57 ss.; G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1192 ss.

¹³ Si veda, ad esempio, la presa di posizione “mediana” di Bettiol tra gli opposti estremismi del normativismo e del positivismo naturalistico (G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1938, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 392; nonché ID., *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, n. 1, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 465 ss.).

¹⁴ M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Quad. fior.*, 1974-75 (III-IV), 566, cit. in S. SEMINARA, *Sul metodo tecnico-giuridico*, cit., 578. In G. BETTIOL, *Giurisprudenza degli interessi e diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1938, n. 4, poi ripubblicato in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 331, si mette in luce l'artificialità di quanti volevano irreggimentare la dialettica tra Scuola Classica e Scuola Positiva lungo lo spartiacque – in gran parte eterogeneo – tra *Begriffsjurisprudenz* e *Interessenjurisprudenz*; inoltre, si evidenzia l'infondatezza della tesi per la quale la giurisprudenza dei concetti sarebbe stata priva di contatto con la *realtà*, quest'ultima essendo studiata solo dalla giurisprudenza degli interessi. Donde, ad es., la tesi dell'Antolisei per la quale, non essendo accoglibili le esagerazioni formalistiche di un metodo puramente logico e astratto, il diritto avrebbe dovuto dirsi, a questo punto, *a-logico* (G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, 332).

¹⁵ Cfr. G. BATTAGLINI, *La giustizia sostanziale*, in *Arch. pen.*, 1948, 221 ss.

nonché la polemica di Arturo Santoro per la quale il pensiero di Bettiol, in quanto critico nei confronti del formalismo logico, avrebbe dovuto definirsi *tout court* come “anti-razionalista”¹⁶.

La *vulgata* dei giuristi di regime voleva che il formalismo penale – secondo cui il reato è anzitutto violazione di un precetto oggettivo – fosse espressione di una superata mentalità liberale, propugnando dunque improbabili forme di “sostanzialismo” finalizzate a combattere l’eccesso di astrazione proprio delle dottrine formali.

A fronte di ciò, Bettiol – riecheggiando tra l’altro le convinzioni filosofiche di Francesco Olgiati¹⁷ – replica che «il processo di astrazione e di generalizzazione non è espressione di una gnoseologia liberale, ma è *il pensiero stesso* in quanto segna le sue tappe sulla via del conoscere»¹⁸. Inoltre, si domanda giustamente l’Autore, «come può [...] la più recente dottrina antiliberale che del formalismo ha fatto il suo bersaglio preferito, criticare e rigettare la concezione del reato come lesione di un bene giuridico, quando questa dottrina è quella che più risponde alle esigenze di un metodo antiformalistico che tiene gli occhi fissi sulla realtà?»¹⁹.

Da questi pochi tratti esemplificativi è possibile cogliere l’affresco di un’epoca²⁰, nella quale le ragioni ideologiche finivano talvolta per inquinare la stessa riflessione giuridica, da un lato irrigidendo il dibattito lungo “barricate di principio”, dall’altro

¹⁶ Si tratta dello scritto di A. SANTORO, *Cose lette*, in *Sc. pos.*, 1941, n. 5-6, relativo all’articolo di G. BETTIOL, *Sistema e valori nel diritto penale* (1940); cfr. la replica in G. BETTIOL, *A proposito di «cose lette»*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1942, n. 4, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 531-534.

¹⁷ Cfr. F. OLGATI, *I fondamenti della filosofia classica*, cit., 47.

¹⁸ G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 322 (corsivo nostro) e 323: «Non si vede, invero, la ragione per cui uno Stato autoritario a differenza di uno a sfondo liberale non dovrebbe interessarsi della tutela dei bisogni e delle necessità sociali (interessi – beni giuridici) per limitarsi a una arbitraria e cervellotica emissione di imperativi senza finalità alcuna, dovendosi a tale conclusione arrivare togliendo agli imperativi delle norme il loro substrato sociale, vale a dire l’interesse tutelato». Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, Palermo, 1945, 39, con rinvio a F. OLGATI, *Il valore del concetto scientifico e della dogmatica giuridica*, in *Riv. di fil. neosc.*, 1932, III; nonché G. BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, 1939, 4 ss.

¹⁹ G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 322. In effetti, P. SINA, *Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriffs “Rechtsgut”*, Basel, 1962, aveva mostrato come la stessa dottrina del bene giuridico potesse essere “piegata” per assecondare anche le ragioni ideologiche dello Stato autoritario (v. A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall’inizio del secolo al 1933*, Milano, 1966, 67, n. 66, con rinvio a dottrina tedesca dell’epoca).

²⁰ Peraltro, dopo l’esperienza del fascismo e della guerra, sarebbero sopraggiunte altre forme di dibattito spesso puramente ideologico e “sclerotizzato”; ne dà atto Bettiol quando parla della polemica marxista contro il finalismo welzeliano, accusato di essere nientemeno che «l’espressione massima del neo-liberalismo “capitalista”» (G. BETTIOL, *L’odierno problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1959, n. 3, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, 912 ss.).

lato portando spesso a quei paradossi che Bettiol mette in luce nei passi sopra citati; molte energie dei giuristi dell'epoca, in tal modo, si dissipavano nell'affermare o confutare questioni "tassonomiche" – liberali vs. antiliberali²¹; formalisti vs. anti-formalisti o sostanzialisti²², e così via – le quali, talvolta, finivano per offuscare il reale punto dei problemi giuridici di volta in volta emergenti e per impedire, di conseguenza, il raggiungimento di soluzioni teoricamente solide e concretamente praticabili²³.

2. La prolusione cagliaritana del 1936 e la prolusione patavina del 1943

Tornando alla metà degli anni '30 e all'approdo di Bettiol all'Università di Cagliari, la prolusione all'anno accademico 1936/1937 riguarda *La regola* «in dubio pro reo» *nel diritto e nel processo penale*²⁴: in essa, l'Autore, dopo avere ribadito la «profonda trasformazione politica operata in Italia dal fascismo, la mutata struttura dei rapporti tra Stato e individuo, [e] il tramonto di un sistema di idee che vent'anni or sono si ritenevano ancora intangibili», afferma non essere sempre fondata «una reazione troppo spinta contro certi principi che si sostengono di origine liberale, mentre possono benissimo spiegarsi e accettarsi anche sulla base delle nuove idee autoritarie». L'evidente preoccupazione del giurista friulano era che la furia anti-liberale e totalitaria, in quegli anni dilagante, potesse indurre a liquidare frettolosamente regole e principi irrinunciabili per il sistema penale *di ogni genere*; donde il tentativo, da parte

²¹ Sul punto, si veda la lezione svolta a Bressanone nell'estate del 1952 dal titolo *Sulla natura del diritto penale*, in G. BETTIOL, *Aspetti politici del diritto penale contemporaneo*, Palermo, 1953, 1 ss.; nonché ID., *Azione e colpevolezza nelle teorie dei "tipi" di autore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1942, n. 1, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 538, in merito alla tesi, superficiale e stereotipata, per la quale la valorizzazione degli aspetti soggettivi del reato comporterebbe, *eo ipso*, la deriva verso un diritto penale eticizzante e illiberale e, di converso, la tesi per la quale un diritto penale liberale imporrebbe di tenere in considerazione il solo versante obiettivo del reato (azione, causalità, evento), tralasciando di scandagliare la volontà e i motivi dell'azione. Cfr. anche G. LEONE, *La scienza giuridica penale nell'ultimo ventennio*, in *Arch. pen.*, 1945, 23 ss.

²² Cfr. ad esempio B. PETROCELLI, *L'antigiuridicità*, III ed., Padova, 87 ss. V. anche M. PORZIO, *Formalismo e antiformalismo nello sviluppo della metodologia giuridica moderna*, Napoli, 1969; E. SCHWINGE, *Der Methodenstreit in der heutigen Rechtswissenschaft*, Bonn, 1930, *passim*.

²³ Così, ad esempio, nel citato saggio su *Bene giuridico e reato*, Bettiol è costretto a scrivere alcune pagine "politiche" prima di giungere – nell'*incipit* del § 3 – al nucleo del problema strettamente tecnico-giuridico («... superate le obiezioni di natura *politica*, resta da vedere se quelle di carattere *tecnico* contro il concetto e la funzione del bene giuridico siano veramente fondate»).

²⁴ G. BETTIOL, *La regola* «in dubio pro reo» *nel diritto e nel processo penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1937, n. 3, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 307 ss.; cfr. A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 161 ss.

di Bettiol, di dimostrare come gli stessi fossero comunque compatibili – o persino *virtuosi* – rispetto alle nuove istituzioni autoritarie²⁵.

Fra tali canoni di civiltà giuridica campeggia, anzitutto, il principio di legalità, sostanzialmente abolito nella Germania nazional-socialista e nella Russia sovietica²⁶ e, di contro, tenuto fermo all'art. 1 del Codice Rocco del 1930²⁷. Nel sistema totalitario tedesco – afferma il Nostro – «è necessario frantumare il principio [di legalità] con l'ammettere la possibilità dell'estensione analogica della norma penale incriminatrice, è doveroso liberare il giudice dai vincoli formali della legge e accordargli il potere di fare ricorso, contro ogni fariseismo e legalismo liberaleggiante, a un criterio di giustizia sostanziale!»²⁸.

Il paradosso ben messo in luce da Bettiol – nella sequela del suo maestro Delitala²⁹ – è che, proprio in un sedicente Stato “autoritario”, i giudici non dovrebbero mai

²⁵ G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 321. È interessante notare come, dopo la caduta del fascismo, l'impegno di Bettiol sia stato in qualche modo “speculare”: non più cercare di mantenere, pur all'interno di un ordinamento autoritario, alcuni principi comunemente ritenuti come propri del solo liberalismo penale, bensì «interpretare *liberisticamente* e quindi *democraticamente* un complesso legislativo che pure pretendeva di essere l'espressione penalistica di una concezione totalitaria dello Stato» (G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., *Prefazione*, 7; cfr. 71). V. anche ID., *L'odierno problema del bene giuridico*, cit., 911; A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 30 ss., 40 ss., 57 ss.; G. MARINUCCI, *Giuseppe Bettiol e la crisi del diritto penale negli anni trenta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 3, 934.

²⁶ Cfr. anche lo studio dell'allieva, L. DURIGATO, *Uno studio di diritto penale socialista*, Padova, 1976, *passim*, con particolare riferimento all'ordinamento cecoslovacco.

²⁷ Cfr. G. BETTIOL, *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane*, Padova, 1987, 8, in cui si mette in luce il mantenimento del principio di legalità anche all'interno del Codice Rocco. Sulle “tre anime” del Codice Rocco – *autoritaria* nella parte speciale, *liberale* nei «criteri generali sulla legge penale, reato e pena» e *social-democratica* nelle misure di sicurezza – si veda anche la lezione svolta a Bressanone nell'estate del 1952 dal titolo *Caratteristiche del diritto penale in documenti e programmazioni moderne*, oggi in G. BETTIOL, *Aspetti politici del diritto penale contemporaneo*, Palermo, 1953, 27 ss.; ID., *Sui recenti orientamenti penalistici in Italia*, cit., 593 ss., 595. Cfr. anche G. DELITALA, *Analogia* “in bonam partem”, in *Riv. it. dir. pen.*, 1936, 2, 605 ss.; T. DELOGU, *L'elemento politico nel codice penale*, in *Arch. pen.*, 1945, 161 ss.; G. VASSALLI, *Nullum crimen sine lege*, in *Giur. it.*, 1939, 49 ss.; ID., *Nullum crimen sine lege*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1957, 493 ss.; ID., *La giurisprudenza penale germanica in materia d'analogia. Applicazioni e proposte d'applicazione del § 2 del Codice penale del Reich*, in *Riv. dir. penit.*, 1937, 906 ss.; P. NUVOLONE, *La riforma del § 2 del Codice penale germanico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1938, 2, 530 ss.; B. PETROCELLI, *Riesame degli elementi del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 447 ss.; M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol*, cit., 1165 ss.

²⁸ G. BETTIOL, *La regola* «in dubio pro reo», cit., 307-308; sul principio di legalità, cfr. anche ID., *Bene giuridico e reato*, cit., 318.

²⁹ G. DELITALA, *Criteri direttivi del nuovo codice penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1935, 592. Analoghe considerazioni in L. ZIMMERL, *Zur Auslegung des § 2 StGB*, in *Gegenwartsfragen der Strafrechtswissenschaft*, Berlin, 1936, 173 ss. Sui rapporti tra giudice e legge penale, cfr. F. ANTOLISEI, *Il giudice penale e la legge*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, oggi, in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, 43 ss.

essere liberi di creare nuovo diritto ma, semmai, dovrebbero essere rigorosamente sottomessi al testo della legge³⁰; pertanto, quella «atmosfera neo-romantica»³¹ tipica dell'intuizionismo giudiziario nazional-socialista³² si poneva in palese contrasto con il principio di supremazia della comunità rispetto agli individui, delegando di fatto a «semplici cittadini» la creazione delle norme concretamente applicate³³.

«Ci sono coloro i quali» – si legge nella prima edizione del *Diritto penale*, «scritto dal Natale '42 all'agosto '43 all'ombra dei paterni ippocastani di Gradisca d'Isonzo» –, «anche oggi, in nome di esigenze dette di giustizia sostanziale, vorrebbero che il legislatore si limitasse unicamente a dettare a grandi linee delle direttive, delle linee di marcia, che il giudice dovrebbe poi concretare, con larghezza di poteri discrezionali, in relazione ad un caso singolo. Ma il diritto penale sarebbe così pura interpretazione di direttive troppo generiche: cadremmo nuovamente nell'arbitrio»³⁴.

Analoghe considerazioni sono espresse nella prolusione patavina del 1943 la quale, pur essendo intitolata *Colpevolezza normativa e pena retributiva*, tratta –

³⁰ B. PETROCELLI, *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1941, 20. Sul diritto penale nello Stato totalitario, cfr. la nota trattazione di G. MAGGIORE, *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1939, n. 2-3, 140 ss.

³¹ Si parla di «accentuato clima romantico che avvolge oggi l'Europa» in G. BETTIOL, *Azione e colpevolezza nelle teorie dei "tipi" di autore*, cit., 536, con riferimento alla deriva soggettivistica ed eticizzante nella dottrina tedesca dell'epoca, nella direzione di un diritto penale dell'agente-autore e non più dell'azione.

³² Cfr. G. BETTIOL, *Giurisprudenza degli interessi e diritto penale*, cit., 333; anche in G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto penale*, in *Jus*, 1940, fasc. 1, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 487 ss., 494 ss., si sostiene la derivazione del pensiero di Georg Dahm da Edmund HUSSERL (1859-1938) ma, soprattutto, da Adolf REINACH (1883-1917), fenomenologo realista e filosofo del diritto, autore *inter alia* de *I fondamenti a priori del diritto civile* (1913) e di *Über den Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht* (1905), tr. it. di M. Simonelli, *Sul concetto di causa nel diritto penale vigente*, Napoli, 2015. Come noto, la derivazione husserliana del loro pensiero fu contestata sia in G. DAHM, *Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft*, in *ZStW*, 57 Band., 1938, 225 ss., sia in SCHAFFSTEIN, *Rechtswidrigkeit und Schuld im Aufbau des neuen Strafrechtssystem*, in *ZStW*, 57 Band, 1938, 295 ss. Le connessioni tra pensiero husserliano-reinachiano e dottrine penali nazional-socialiste andrebbero meglio approfondite, poiché né Husserl né Reinach sembrano in realtà sostenere tesi di natura irrazionalistica o comunque «alogica». Cfr. O.G. LODDO, *Reinach*, in *APhEx* n. 20, 2019, online.

³³ Cfr. P. NUVOLONE, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1966, 13, F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1978, 137. Di una «confusione tra giudice e legislatore pericolosa nell'ambito di un regime autoritario» si fa menzione in G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 328. V. anche la recensione di Antolisei al testo di F. SCHAFFSTEIN, *Politische Strafrechtswissenschaft*, Hamburg, 1934, in *Riv. it. dir. pen.*, 1935, 816.

³⁴ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 70 (corsivi nostri).

nell'incipit – il tema della legalità penale³⁵: «Oggi alla norma astratta, prestabilita, generale», constata amaramente Bettiol, «si vuole preferire il diritto del caso concreto, la pronuncia del giudice come espressione di una *aequitas* che non si lascia imprigionare nelle strettoie formalistiche di una tipicizzazione di forme, ma scaturisce dalla coscienza del giudice chiamato a tutelare gli interessi di categorie contrapposte, a equilibrare interessi di classe o a tradurre in termini possibilmente chiari le esigenze oscure e spesso irrazionali dell'anima del popolo: concezioni che possono portare all'abrogazione del principio di legalità e alla conseguente estensione analogica delle norme penali incriminatrici, mentre noi riteniamo che il principio *nullum crimen sine lege* debba rimanere indiscusso perché esso rappresenta una delle conquiste più importanti che l'umanità sia riuscita a fissare nel lento e faticoso cammino sulla via del progresso civile: è un principio che indubbiamente non ha una importanza minore di quello per cui si può essere chiamati penalmente a rispondere solo per *fatto proprio*»³⁶.

All'epoca, le preoccupazioni del penalista friulano si rivolgono non solo alla legalità penale in generale, ma anche e soprattutto al problematico tema delle misure di sicurezza³⁷, verso le quali Bettiol manifesta da sempre un atteggiamento notevolmente critico, per la loro continua tensione rispetto ai principi dello Stato di diritto³⁸.

³⁵ G. BETTIOL, *Colpevolezza normativa e pena retributiva*, Edizioni Scientifiche dell'Università di Trieste, 1943, oggi in G. BETTIOL, *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 602 ss.

³⁶ G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, 603-604 ; cfr. ID., *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 70. La critica bettioliana alle nuove forme di *aequitas* penale si accompagna al richiamo della fondamentale opera di F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1942. È significativo richiamare altresì l'amaro bilancio di Bettiol sul principio di legalità, nella prefazione all'undicesima e (sua) ultima edizione del *Diritto penale* (1982): «Non c'è altro da sperare. Le garanzie formali di legittimità sono ormai superate e il *nullum crimen sine lege* non conta niente o poco come da un valoroso giovane – il Ronco – abbiamo appreso in un libro sulla fattispecie che fa meditare».

³⁷ Cfr. G. BETTIOL, *Nel decennale della Corte Costituzionale*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Milano 1967, vol. IV, oggi in *Scritti giuridici (1966-1980)*, Padova, 1980, 1 ss., spec. 8 ss.

³⁸ «L'esperienza ci dice che il delinquente teme più il giudizio di pericolosità che quello di colpevolezza. L'uno porta a un giudizio di certezza, l'altro a un giudizio di probabilità. E i giudizi di probabilità devono essere tenuti lontani dal diritto penale che gioca con la libertà personale. Ed invero, le misure di sicurezza sono indeterminate nel tempo, possono venir meno solo dopo un giudizio negativo circa il riesame di pericolosità dell'internato, nella loro esecuzione (almeno in Italia) non si distinguono affatto dalle pene. Sono parenti prossime delle misure di polizia, eppure il chiasso intorno alle stesse non è venuto meno. Sono considerate la più alta espressione del diritto penale mentre sono la sua tomba. E pare strano che in Italia il sistema del doppio binario [...] non sia stato attaccato da nessuno, ma anzi si postuli la sostituibilità tra pene e misure per un monismo penalistico oscuro e contraddittorio senza illuminazioni di chiarezza che solo lo Stato di diritto può a noi dare» (G. BETTIOL, *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane*, cit., 9).

Peraltro, anche sul versante delle misure di prevenzione, un tempo relegate ad ipotesi eccezionali ma poi estese a dismisura dal legislatore dell'emergenza, Bettiol avrà il tempo di prendere una ferma posizione critica tre anni prima di morire, nel celebre scritto *Verso un nuovo romanticismo giuridico* (1979), così affermando: «Non si possono creare fattispecie delittuose centrate sul sospetto, non si possono in nome di presunzioni predisporre misure *ante delictum*, non si può operare con il criterio del Tipo preventivo d'autore sovvertendo un secolo di pazienti lavori e intaccando i principi di uno Stato di diritto [...]. Né vale – a mio avviso – fare ricorso a misure *ante delictum* da applicarsi possibilmente dal giudice penale malgrado siano provvedimenti di polizia [...]. La libertà individuale anche dell'uomo ozioso, del vagabondo abituale, di quello dedito abitualmente e notoriamente a traffici illeciti, di coloro che siano proclivi a delinquere, degli sfruttatori, degli amorali ecc. non può, in una Costituzione che tassativamente impone fatti e accertamenti precisi e non puramente probabili, essere assimilabile alla pericolosità che postula una misura di sicurezza dopo che reato e pericolosità siano stati accertati giurisdizionalmente. La *ratio* della norma che prevede le misure *ante delictum* non è legata ad un reato, ma solo ad un modo di essere della persona incline al reato. [...] La tassatività e la certezza del diritto sarebbero irrimediabilmente compromesse con il graduale comparire di tipologie personalistiche che devono ritenersi superate [...]. In conclusione, le misure *ante delictum* sono incostituzionali e sopportabili solo in tempi di emergenza in nome di una *necessitas quae legem non habet*»³⁹.

Infine, sempre nelle parole di Bettiol sul “nuovo romanticismo giuridico”: «Non si possono obliterare i filamenti logici che legano i provvedimenti di polizia *ante delictum* alle misure di sicurezza *post delictum* e queste al concetto di sanzione ove dominatrice opera la pena. Potremo anche individuare delle fratture, delle impossibilità di gettare dei ponti tra l'uno e l'altro di questi provvedimenti, ma il tentativo razionale-sistematico di vederli unitariamente deve essere fatto. Il primato della logica che detta leggi del pensiero deve essere rispettato qualora si voglia lavorare in termini scientifici»⁴⁰.

³⁹ G. BETTIOL, *Verso un nuovo romanticismo giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, oggi in *Scritti giuridici (1966-1980)*, Padova, 1980, 245 ss.

⁴⁰ *Ibidem*, 248. Nella *Prefazione* alla II edizione del *Diritto penale* (Palermo, 1950), vale a dire la prima edizione dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, Bettiol ribadirà l'importanza di distinguere la funzione della pena dalla funzione delle misure di sicurezza. Sulla profetica critica bettioliana alle misure di prevenzione, v. S. RIONDATO, *Le misure di prevenzione e il degrado delle garanzie annunciato da Giuseppe Bettiol*, in ID. (a cura di), *Dallo Stato costituzionale democratico di diritto allo Stato di polizia?*, cit., 117 ss.

Oltre alle predette considerazioni in punto di legalità penale e divisione dei poteri, il “cuore pulsante” della prolusione cagliaritana del 1936 è la regola dell’ *in dubio pro reo*, la quale, come noto, sarebbe stata costituzionalizzata solamente nel 1948, ma che Bettiol già valorizza come principio generale di civiltà giuridica: qui l’Autore – all’epoca, ricordiamo, nemmeno trentenne – mostra un coraggioso rigore intellettuale poiché, in pieno ventennio fascista, stigmatizza la deriva inquisitoria impressa al procedimento penale dal codice di rito del 1930⁴¹.

Anche sul punto, peraltro, Bettiol mette in luce il paradosso di chi riteneva che, nello Stato autoritario, la presunzione di innocenza dovesse dirsi in qualche modo affievolita; semmai – egli replica – è vero il contrario: «perché la sanzione penale possa essere applicata, è necessario che i fatti i quali danno origine alla pretesa punitiva siano positivamente accertati, in quanto la condanna di un innocente non ridonda a beneficio di uno Stato autoritario più di quanto ridondi a vantaggio di uno Stato a regime liberale. E che la regola *in dubio pro reo* non abbia a che vedere con determinati presupposti di carattere politico lo prova anche il fatto che essa era accolta dalle legislazioni anteriori allo scoppiare della rivoluzione francese e quindi certamente non impregnate di spirito liberale»⁴².

3. Il teleologismo bettioliano e la tripartizione del reato

Come noto, Bettiol eredita dal maestro Giacomo Delitala⁴³ – che a sua volta aveva

⁴¹ G. BETTIOL, *La regola «in dubio pro reo»*, cit., 308-310: «Se è innegabile sul terreno del diritto penale materiale la trasformazione dei rapporti tra lo Stato e l’individuo, altrettanto si deve dire per quanto riguarda il diritto processuale penale. La nuova legislazione processuale penale riflette il mutato clima politico per cui le norme processuali vanno considerate principalmente come norme strumentali per la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato nei confronti del reo. È l’intima struttura del processo penale che muta, per cui si va gradatamente verso forme di carattere sempre più inquisitorio nelle quali la posizione dell’imputato verso gli aumentati poteri del giudice viene a perdere parte di quelle garanzie che il liberalismo gli aveva riconosciuto».

⁴² G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, 311.

⁴³ G. DELITALA, *Il “fatto” nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, recentemente ripubblicato in ristampa anastatica a cura di Gian Paolo Demuro nella *Collana dell’Archivio Giuridico Sassarese “Maestri sardi del Diritto”*, diretta da Giovanni Maria Uda, con presentazione dell’opera a cura di Emilio Dolcini. Nella *Prefazione* alla prima edizione del *Diritto penale* del 1945, Bettiol dirà che «l’opera di Giacomo Delitala sul “fatto” nella teoria generale del reato ha aperto veramente nuove vie all’indagine» (G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., *Prefazione*, 8). Quanto alle opere coeve alla ricerca bettioliana, è altresì ovvio il richiamo a E. MASSARI, *Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell’atto punibile*, Pisa, 1923, *passim*; P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Palermo, 1947, *passim*; nonché il monumentale studio di A. PAGLIARO, *Il fatto di reato*, Palermo, 1960,

recepito sul punto la dottrina di Ernst Beling⁴⁴ – la concezione *analitica* del reato⁴⁵ e, in particolare, la teoria tripartita che suddivide l'illecito penale nei tre elementi della tipicità, anti giuridicità e colpevolezza⁴⁶; sul punto, la produzione scientifica del “giovane Bettiol” è disseminata di riferimenti alla necessità di *analizzare* e suddividere il reato in più versanti separati, contro la concezione unitaria e *sintetica* tipica, ad esempio, dei giuristi nazional-socialisti⁴⁷. Se quest'ultima era il frutto di una forma “neo-romantica” di intuizionismo giuridico – o persino di irrazionalismo – e finiva per annegare il *fatto* di reato nel tipo d'*autore*⁴⁸, la teoria analitico-tripartita consentiva, in-

passim, pubblicato per Priulla nella collana diretta da Bettiol; v. anche C.F. GROSSO, *L'errore sulle scriminanti*, Milano, 1961, *passim*.

⁴⁴ In G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 132 ss., in realtà, l'Autore distingue in parte l'impostazione di Delitala da quella di Beling: quest'ultimo avrebbe incentrato la tripartizione sulla nozione astratta di *Tatbestand* e, poi, di *Leitbild* (quadro dominante o quadro direttivo: cfr. A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano, 1997, 452 ss., 461 ss., anche in relazione alla critica bettioliana); Delitala, invece, avrebbe propugnato una tripartizione più “realistica”, fondata sul *fatto concreto*, prima ancora che sul fatto *tipico*. Cfr. anche G. BETTIOL, *La dottrina del Tatbestand nella sua ultima formulazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, n. 4, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, I, 91 ss.; ID., *Oggettivismo e soggettivismo nell'ambito della nozione del reato*, in *Studi in onore di A.C. Iemolo*, 1962, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 986; M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol*, cit., 1167 ss.

⁴⁵ Per Bettiol, tuttavia, i prodromi della concezione analitica del reato dovrebbero rinvenirsi già nella Scuola Classica e, in particolare, nella dicotomia tra *forza fisica* e *forza morale* presente in Carrara (G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 20; ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 990-991, in cui si afferma che la suddivisione del reato in “forza fisica” e “forza morale” rischia di trascurare il vero fulcro dell'illecito penale, vale a dire l'antigiuridicità materiale, che non è una pura datità naturalistica, bensì assiologico-valutativa). Cfr. anche F. ANTOLISEI, *L'analisi del reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, oggi in *Scritti di diritto penale*, cit., 61. Sulla (parziale) critica al naturalismo di Beling e ai suoi eccessi di analisi, G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 468. V. anche ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 986 ss.

⁴⁶ Sulla tripartizione come eredità delitaliana, come noto, è fondamentale lo scritto di G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, cit., 1190 ss.; cfr. anche H.-H. JESCHECK, *Giuseppe Bettiol*, cit., 17 ss. Sulla tripartizione in Bettiol, cfr. l'ampia trattazione in A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 233 ss.

⁴⁷ G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 388 ss.; cfr. anche ID., *Bene giuridico e reato*, cit., 319. Cfr. anche ID., *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 128 ss.; ID., *Sul reato proprio*, cit., 4 ss. (su buona “astrazione” e cattivo “astrattismo”); A. BARATTA, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza*, Milano, 1961, 12 ss.; ID., *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 41 ss.; K. MARXEN, *Der Kampf gegen das liberale Strafrecht*, Berlin, 1975, *passim*; G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, cit., 1201 ss., 1206 ss.

⁴⁸ Fra tutti, G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, *Liberale oder autoritäres Strafrecht?*, Hamburg, 1933, *passim*. Sul punto, cfr. anche G. BETTIOL, *Sul reato proprio*, cit., 6 ss.; ID., *Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di autore*, cit., 535 ss., con richiamo *inter alios* a BOCKELMANN, *Studien zum Taterstrafrecht, I Teil*, Berlin, 1939, *passim*; nonché G. BETTIOL, *Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di autore*, cit., 542 ss.

vece, di tenere fermo l'argine tra *reo* e *reato*, e ciò sia in una prospettiva autenticamente liberale, sia nell'ambito di un ordinamento autoritario.

Al contempo, tuttavia, «quando la sottile indagine giuridica e quindi normativa aveva sezionato il reato nei suoi vari elementi e spinta l'indagine logico-formale sino a conseguenze assurde, fu proprio in base a dei criteri naturalistici che si affermò l'inutilità di tali procedimenti e la necessità di considerare il reato nella realtà, ove esso si presenta in veste unitaria»⁴⁹.

A fronte di ciò – mettendo a frutto, anche in questo, l'impostazione scolastica trasmessagli da Olgiati – Bettiol, pur criticando aspramente le teorie unitarie della scuola di Kiel, cerca di smitizzare la rigida contrapposizione tra “analisti” e “unitaristi” del reato, segnalando che «è un bisogno della nostra mente quello di scendere all'analisi dei concetti prima di giungere alla sintesi»⁵⁰. Per tale ragione, *analisi* e *sintesi* sono entrambe momenti imprescindibili della stessa disamina del reato; nondimeno, precisa Bettiol, è pur sempre necessario ribadire la priorità logico-giuridica dell'analisi rispetto alla sintesi⁵¹, contro quelle teorie – per l'appunto, nazional-socialiste – per le

⁴⁹ G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 391. Per la critica alle “deformazioni” dell'azione operate dal naturalismo penale, cfr. G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 469 ss. Per gli eccessi di “analiticità concettuale” tipici del formalismo giuridico-penale, G. BETTIOL, *Oggettivismo e soggettivismo nell'ambito della nozione del reato*, cit., 986, con particolare riferimento alla dottrina “tardiva” del *Leitbild* belinghiano (*Studi in onore di R. Frank*, 1930), ritenuta da Bettiol una “involuzione astrattizzante” rispetto al concetto di *Tatbestand* (*Die Lehre vom Verbrechen*, 1906) importato in Italia da Delitala; inoltre, in G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, 990, si sfata il mito per il quale le impostazioni unitarie sarebbero tutte irrazionali o irrazionalistiche.

⁵⁰ G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 391 ss., spec. 393: «Se è vero che il metodo analitico, quando è male applicato, può dare dei cattivi risultati, perché può far perdere la sensazione del tutto nel quale ogni singolo elemento si inserisce e ne viene a far parte, è altrettanto vero che il metodo della considerazione unitaria, se dovesse venire rigorosamente applicato, porterebbe a risultati poco rassicuranti, specie quando si rivolge l'attenzione ad argomenti che presentano confini ben delimitati: tale sarebbe – a nostro avviso – lo studio del reo e quello del reato».

⁵¹ Sulla proposta di una lettura sintetica del reato, *precedente* all'analisi, cfr. F. ANTOLISEI, *Problemi penali odierni*, Milano, 1940, 149, citato in G. BETTIOL, *Sistema e valori del diritto penale*, cit., 494-495: «All'analisi del reato deve quindi – per l'Antolisei – precedere la sintesi, sebbene l'insigne autore non specifichi come il reato possa essere sinteticamente appreso: se si abbia a che fare con una *immediata apprensione intuitiva* o se si tratti di una *sintesi anticipata* per ragioni pratiche alla quale è preceduta l'analisi. Se fosse vera la prima alternativa, anche l'Antolisei sarebbe nella corrente degli irrazionalisti, mentre se è vera la seconda non si può negare la razionalità del suo sistema. A noi sembra che al suo pensiero debba essere data quest'ultima interpretazione, anche perché l'Antolisei non nega la necessità del sistema, ma solo viene a semplificare un sistema che gli sembrava troppo analitico. Il suo non è il metodo della considerazione unitaria del reato basato su premesse emotive, ma è pur sempre una dicotomia (elemento oggettivo – elemento soggettivo) il tradizionale metodo logico-sistematico, sia pure temperato dal riconoscimento di un fattore irrazionale e dalla necessità che il sistema sia *realistico*, orientato cioè verso i concreti valori della vita».

quali il crimine doveva anzitutto osservarsi – o meglio *intuirsi* – come un tutto integrale, espressivo della personalità disobbediente del suo autore: non già, ad esempio, il *furto* o la *truffa*, con tutti i loro elementi essenziali di natura oggettiva e soggettiva (sottrazione, impossessamento e fine di profitto; artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, profitto e danno con relativo dolo generico), bensì le figure personologiche del *ladro* o del *truffatore*⁵².

A ben vedere, l'exasperazione dell'unità del reato era frutto di un pensiero intuitivo – o persino irrazionalistico – di tipo diretto e immediato, *non mediato* cioè dallo strumento intellettuale del concetto; le teorie analitiche, di contro, esprimevano ed esprimono tutt'oggi l'esigenza che il delitto venga compreso anzitutto dall'*intelletto*, ossia da una forma di sapere razionale e discorsivo, in quanto – per l'appunto – mediato dal concetto e dal linguaggio.

Peraltro, la tripartizione del reato viene recepita da Bettiol non già come dogma assoluto e per così dire “ontologico”, bensì come un indirizzo di metodo puramente “*programmatico*”⁵³: infatti, l'esistenza degli elementi normativi del fatto⁵⁴ – comunque visti dall'Autore con una certa diffidenza, quantomeno fino agli anni '40, poiché a suo dire rispondenti a una «concezione autoritaria del diritto penale»⁵⁵ – e degli elementi

⁵² Come noto, sul tipo d'autore è celebre la monografia dell'allievo di Bettiol, A.A. CALVI, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore. Parte I – La tipologia soggettiva della legislazione italiana. Parte II – Tipologia soggettiva e politica criminale moderna*, Padova, 1967, *passim* (spec. 484-489 sulla *Gesinnung*); cfr. anche ID., voce *Tendenza a delinquere*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 86 ss. Sulla figura di Alessandro Calvi (1934-2010), cfr. il recente scritto di E.M. AMBROSETTI, *Dogmatica e politica criminale: attualità del pensiero di Alessandro Alberto Calvi*, in *Ind. pen.*, 2023, 2, 3 ss. Sui rapporti tra recidiva e “colpevolezza per la condotta di vita”, con citazioni da Bettiol, Alessandro Calvi e Giuseppe Zuccalà, v. E.M. AMBROSETTI, *Recidiva e recidivismo*, Padova, 1997, 241, n. 18. Anche la monografia dell'allievo di Bettiol, Giuseppe ZUCCALÀ (1924-2016), *L'infedeltà nel diritto penale*, Padova, 1961, *passim*, spec. 6 ss., 35 ss., 208 ss., 248 ss., affronterà ampiamente i rapporti tra un diritto penale del bene giuridico e un diritto penale dell'autore e della pura *Gesinnung*. Cfr., infine, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Il valore problematico della scienza penalistica. 1961-1983. Contro dogmi ed empirismi*, II ed. con prefazione e appendice di Th. Würtenberger, Milano, 1983, 137 ss.

⁵³ In G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 138.

⁵⁴ Sul punto, H. PLATE, *Ernst Beling als Strafrechtsdogmatiker: seine Lehren zur Begriffs und Systembildung*, Duncker & Humblot, Berlin, 1966, *passim*; F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 28 ss.; A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand*, cit., 450 ss., 461 ss.; R. ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, Bologna, 2007, 205; A. NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull'involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo novecento*, Torino, 2019, 30 ss., in merito al pensiero di Max Ernst Mayer (1875-1923), allievo di Windelband e teorizzatore degli elementi normativi dell'antigiuridicità.

⁵⁵ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 150-151. Analogamente, cfr. G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 395, in cui la presenza di elementi normativi della fattispecie viene ricollegata a un *criterio di giustizia sostanziale* tipico di ordinamenti autoritari. Per una

soggettivi della antiggiuridicità⁵⁶, prodromo del successivo finalismo welzeliano⁵⁷, dimostrerebbe come la suddivisione fra i tre versanti del reato non implichi altrettanti “compartimenti stagni” bensì, in certa misura, *vasi* (teorici) *comunicanti*.

«La contrapposizione tra elementi *naturalistici* ed elementi *normativi* della fattispecie su cui tanto si è scritto» – avverte Bettiol – «non ha ragion d’essere, perché ogni momento della fattispecie (quando questa sia stata fissata) è normativo nel senso che è sempre frutto di una valutazione giudiziale e non di un semplice accertamento sulla base di una legge naturale. [...] E se ciò è vero, cade anche la tradizionale affermazione che la presenza di *elementi normativi* in una fattispecie faccia venir meno la distinzione tra tipicità e antiggiuridicità risolvendosi il primo giudizio di valutazione nel secondo. Ciò è dovuto all’equivoco di una identificazione tra *fatto materiale* e *fattispecie*. La fattispecie è nel giudizio, il fatto nella esperienza sensibile: il giudizio di tipicità (logicamente il *prius* in tutto) serve a separare ciò che interessa da ciò che non interessa il magistero punitivo, ma non ancora a determinare il carattere lesivo del fatto compiuto anche là dove la dottrina tradizionale individuava i famosi “elementi normativi del fatto”»⁵⁸.

La vera innovazione che Bettiol intende introdurre rispetto al paradigma belinghiano-delitaliano è, come noto, il concetto di *antigiuridicità materiale*⁵⁹, contrappo-

coeva critica agli “elementi normativi del fatto”, cfr. G. DELITALA, *Il “fatto”*, cit., 119 ss., nonché 34 ss. La critica degli elementi normativi del fatto, ispirata a Bettiol dal suo maestro Delitala, dovrebbe distinguere il teleologismo bettioliano da quello di matrice neokantiana: per quest’ultimo, infatti, proprio la scoperta degli elementi normativi della fattispecie, nonché la stessa concezione normativa della colpevolezza, rappresentavano uno snodo fondamentale per il superamento delle dottrine naturalistico-oggettive (cfr. anche A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 61 ss., 83 ss., con rinvio a R. v. THIERFELDER, *Normativ und Wert in der Strafrechtswissenschaft unserer Tage*, Tübingen, 1934 in merito al «confluire dell’indirizzo “normativistico” in quello teleologico»). Sulla colpevolezza normativa come prodromo della teoria finalistica welzeliana, A. BARATTA, *ult. op. cit.*, 88 ss., con rinvio a M. GALLO, *La teoria dell’azione finalistica nella più recente dottrina tedesca*, Milano, 1950, 69.

⁵⁶ A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand*, cit., 450 ss. (anche con riferimento al passaggio dagli elementi subbiettivi dell’antigiuridicità agli elementi subbiettivi dell’illecito) e 461 ss. Cfr. A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 76 ss.; A. MOLARI, *La tutela penale della condanna civile*, Padova, 1960, 83 ss.; A. NISCO, *op. cit.*, 63 ss. (con particolare riferimento al pensiero di Hegler e Mayer). Per una critica agli “elementi soggettivi del fatto”, cfr. G. DELITALA, *Il “fatto”*, cit., 125 ss. In merito ai rapporti tra momento oggettivo e momento soggettivo nell’antigiuridicità, cfr. A. MORO, *L’antigiuridicità penale*, Palermo, 1947, *passim*, spec. 14 ss., 73 ss. (opera, ricordiamo, pubblicata nella collana diretta da Giuseppe Bettiol, per i tipi di Priulla editore di Palermo).

⁵⁷ Cfr. A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 89.

⁵⁸ G. BETTIOL, *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 992-993; analogamente in M. GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951, 64.

⁵⁹ Cfr. A. VERNACOTOLA GUALTIERI D’OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 238 ss. Per

sta all'antigiuridicità puramente formale postulata dal suo maestro dell'Università Cattolica⁶⁰: qui subentra, per il penalista friulano, la centralità del concetto di *bene giuridico* nell'economia del fatto penalmente rilevante, nonché la celebre prospettiva *teleologica* dei "valori" da lui propugnata sin dagli esordi⁶¹, in un costante contrappunto con la dottrina tedesca del tempo di matrice sia *neo-kantiana* sia *neo-hegeliana*⁶², attraversata dal rapido «passaggio da una concezione formale avalutativa ad una concezione materiale e normativa della fattispecie penale»⁶³.

L'importanza del bene giuridico nella ricostruzione teleologica del reato, peraltro, non sarà solo un tema strettamente bettioliano, ma sarà oggetto di alcune ricerche condotte dai suoi allievi negli anni '60 e '70 del secolo scorso: si pensi allo studio su *La*

una parziale critica alla tesi di Bettiol sull'antigiuridicità materiale, cfr. L. PETTOELLO MANTOVANI, *Il concetto ontologico del reato. Struttura generale. La colpa*, Milano, 1954, 115 ss. Sull'antigiuridicità in generale, nelle opere coeve al Bettiol, B. PETROCELLI, *L'antigiuridicità*, cit., *passim*; A. MORO, *L'antigiuridicità penale*, cit., *passim*, spec. 32 ss., 136 ss. (sull'antigiuridicità materiale), R. DELL'ANDRO, voce *Antigiuridicità*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, 542 ss., nonché S. MESSINA, *L'antigiuridicità nella teoria del reato*, Spoleto, 1942, *passim*. Cfr. anche Art. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano, 1913, 476 ss.

⁶⁰ In G. DELITALA, *Il "fatto"*, cit., 16 ss., 26 ss., spec. 28, l'Autore aveva criticato la tesi dell'antigiuridicità come lesione del bene giuridico, identificando la *Rechtswidrigkeit* con la lesione del diritto oggettivo. In Bettiol, ovviamente, l'antigiuridicità materiale è da intendersi come *anche* – e non *solo* – materiale, nel senso che la stessa postula, anzitutto, un'antigiuridicità formale (cioè "legale"), senza la quale verrebbe contraddetto lo stesso principio di legalità. Per una critica al concetto di antigiuridicità meramente formale, cfr. F. ANTOLISEI, *L'analisi del reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, 539 ss.

⁶¹ Cfr. A. PAGLIARO, *Teleologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 31 ss. In M. DONINI, *Diritto penale. Parte generale*, I, Milano, 2024, 442 ss., vengono segnalati tre profili decisivi del pensiero bettioliano, in contrasto con il tecnicismo e il positivismo "agnostico": «La scoperta dell'importanza della politica nella questione penale, il ruolo decisivo della filosofia e dei valori, e alla stregua di ciò l'umanizzazione del diritto». V. anche A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 111 ss.

⁶² Si pensi, fra tutti, allo studio "teleologico" di K. LARENZ, *Hegels Zurechnungslehre*, Leipzig, 1927, *passim*, che poi – come noto – rappresenterà la fucina in cui nacque la dottrina dell'imputazione oggettiva dell'evento di Claus Roxin e dei suoi seguaci.

⁶³ A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 61; nonché 91, ove si mette in luce «il parallelismo che lega la direzione della dottrina materiale dell'antigiuridicità e quella della dottrina normativa della colpevolezza (della quale la teoria finalistica della colpevolezza è la prosecuzione più radicale), in una comune tendenza verso il "superamento del dato legale oggettivo attraverso una valutazione che lo integra e lo supera"» (con rinvio a M. GALLO, *La teoria dell'azione finalistica*, cit., 68, n. 5). Sulle critiche "teleologiche" al sistema belinghiano, si rinvia ad A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand*, cit., 461 ss., nonché H. SCHWEIKERT, *Die Wandlungen der Tatbestandslehre seit Beling*, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe, 1957, *passim*; G. RADBRUCH, *Zur Systematik der Verbrechenslehre*, in *Festgabe für Reinhard von Frank*, 1930, rist. 1969, 159 ss. Cfr. anche P. NUVOLONE, *I fini e i mezzi nella scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, 38 ss.; A. NISCO, *op. cit.*, 53 ss. Teleologismo e concezioni normative furono a lungo alleati: si pensi allo studio teleologico del bene giuridico e alla concezione normativa della colpevolezza, connessa al problema della inesigibilità (cfr. l'opera coeva a Bettiol di L. SCARANO, *La non esigibilità nel diritto penale*, Napoli, 1948, *passim*; nonché A. NISCO, *op. cit.*, 71 ss., 77 ss.).

tutela penale della condanna civile (1960) di Alfredo MOLARI (1928-2022), tema di parte speciale apparentemente marginale – sostanzialmente, l’analisi del delitto ex art. 388 c.p. – il quale, tuttavia, consente al suo autore di svolgere numerosi approfondimenti di parte generale sull’antigiuridicità e la colpevolezza⁶⁴ e, in particolar modo, sui rapporti tra bene protetto e *ratio* di politica criminale⁶⁵; allo studio di Giuseppe ZUCCALÀ (1924-2016) sulla “fedeltà” come possibile bene giuridico tutelato dal diritto penale, dell’anno 1961⁶⁶; al *Saggio sull’oggetto giuridico del reato* (1978) di Giorgio GREGORI⁶⁷; allo studio sul bene giuridico dell’onore nei «diversi tipi di ordinamento» (1979) di Emanuele FRAGASSO jr.⁶⁸; e infine alla monografia di Lauretta DURIGATO, *Rilievo sul reato plurioffensivo* del 1972⁶⁹.

4. Le critiche di Bettiol alla “giurisprudenza dei concetti” e alla “giurisprudenza degli interessi”

Negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, la produzione scientifica di Bettiol è in gran parte dedicata allo studio e alla critica delle correnti di pensiero che, per vari decenni, erano state dominanti in Germania e in Italia, ossia la c.d. “giurisprudenza dei concetti” e la c.d. “giurisprudenza degli interessi”.

A giudizio dell’Autore, la *giurisprudenza dei concetti*, ove “applicata” al diritto penale, aveva il difetto di esasperare oltremodo l’antigiuridicità in senso logico-formale⁷⁰, con il rischio di isolare la figura del reato dalla realtà sociale di riferimento: «Il diritto non è solo sistema», replica Bettiol, «non è solo forma, non è solo ordine estrinseco, perché

⁶⁴ A. MOLARI, *La tutela penale della condanna civile*, cit., *passim*, spec. 77 ss., 86 ss.

⁶⁵ *Ibidem*, 174 ss. 250-251, 307 ss.

⁶⁶ G. ZUCCALÀ, *L’infedeltà nel diritto penale*, cit., *passim*.

⁶⁷ G. GREGORI, *Saggio sull’oggetto giuridico del reato*, Padova, 1978, *passim*.

⁶⁸ E. FRAGASSO JR., *La diffamazione in relazione ai diversi tipi di ordinamento*, in *Tutela dell’onore e mezzi di comunicazione di massa, Atti del Convegno giuridico “Informazione Diffamazione Risarcimento” promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei*, Milano, 1979, 79 ss. Nello stesso volume e *in subiecta materia*, si segnala il saggio dell’allievo di Bettiol, P. LONGO, *La valutazione del danno nel reato di diffamazione*, *ibidem*, 90 ss.

⁶⁹ L. DURIGATO, *Rilievi sul reato plurioffensivo*, Padova, 1972, *passim*.

⁷⁰ Cfr. T. WÜRTEMBERGER, *La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania*, Milano, 1965, 17 ss.; sulla genesi della “giurisprudenza dei concetti” a partire da un approccio naturalistico al diritto, cfr. G. BETTIOL, *Il problema penale*, Trieste, 1945, 58-59. Sul concettualismo di Francesco Carnelutti, v. G. BETTIOL, *Il positivismo di Francesco Carnelutti*, in *Arch. pen.*, 1948, ora in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 730 ss., nonché ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 986. Sulla crisi del positivismo e del formalismo giuridico, con riferimento agli effetti nella materia penale, cfr. A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., *passim*.

esso ha un ordine ed una finalità anche in relazione al *contenuto*. [...] Si corre poi il pericolo di scambiare le categorie che, secondo alcuni, rendono possibile l'esperienza giuridica, con l'*oggetto* dell'esperienza stessa: e a tanto si arriva quando le esigenze della logica formale vengono a svuotare la formula giuridica di ogni dato di esperienza»⁷¹.

Al contempo, la *giurisprudenza degli interessi*⁷² – pur nella doverosa critica alla *Begriffsjurisprudenz* – finiva per approdare a forme di utilitarismo e di materialismo penali⁷³, postulando che l'esperienza giuridica si riduca solo e sempre a mero scontro di interessi, bisognosi in ogni momento di essere bilanciati fra loro in senso quasi “economico”.

A fronte delle aporie e dei limiti caratterizzanti la *Begriffsjurisprudenz* e la *Interessenjurisprudenz*, Bettiol propone una nuova forma di *giurisprudenza dei valori*⁷⁴ come una sorta di terza via teleologica, parzialmente ispirata alle riflessioni dei neokantiani della c.d. “Scuola sud-occidentale” o “Scuola di Baden”⁷⁵ e, in parte, al

⁷¹ In G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 34 (corsivi nostri). È interessante osservare come Bettiol riconduca il tecnicismo giuridico di Arturo Rocco, Vincenzo Manzini, Eduardo Massari e Ottorino Vannini a una forma “moderata” di concettualismo, nella misura in cui gli stessi, pur ereditando dalla “giurisprudenza dei concetti” il giusto «*slancio verso il sistema*», mantengono pur sempre fermo un ancoraggio alla realtà, soprattutto attraverso la nozione sostanziale di “bene giuridico” (*ibidem*, 35).

⁷² Cfr. K. ENGISCH, *Interessenjurisprudenz und Strafrecht*, in *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, vol. 25, no. 1, 1934, 65-86; G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 388; ID., *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 482 ss.

⁷³ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 39; ID., *Sistema e valori del diritto penale*, cit., 499. Contro l'utilitarismo penale, frutto perlopiù del contrattualismo politico, cfr. ID., *Il problema penale*, cit., 16-17, 67; nonché ID., *Sistema e valori del diritto penale*, cit., 497. V. anche A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Teleologismo penale, metafisica e diritto naturale. Un'analisi comparata dei presupposti filosofici della scienza penale di Welzel e Bettiol*, in *Leg. pen.*, 18 luglio 2023, 2.

⁷⁴ Sul diritto come “valore” in Bettiol, S. RIONDATO, *Un diritto penale detto “ragionevole”. Raccontando Giuseppe Bettiol*, Padova, 2005, 23 ss. Sugli indirizzi teleologici di ispirazione kantiana, R. TREVES, *Il metodo teleologico nella filosofia e nella scienza del diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1933, 545 ss.; F. OLGIATI, *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*, cit., 410 ss.; L. CALANI, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Padova, 1954, 62 ss., 77 ss.; K. LARENZ, *Rechts und Staatphilosophie der Gegenwart*, Berlin, 1931, 35 ss.; ID., *Methodenlehre der Wissenschaft*, tr. it. *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966, 132 ss.

⁷⁵ Cfr. G. BETTIOL, *Sistema e valori del diritto penale*, cit., 491 ss. e 493: «È stato affermato come una concezione teleologica del diritto penale non possa partire da premesse kantiane, dato che la teleologia guarda al contenuto (bene giuridico) del reato. A parte, però, la questione circa la necessaria dipendenza della teleologia da premesse gnoseologiche kantiane, bisogna riconoscere che storicamente la corrente metodologica è proprio un portato della scuola sud-occidentale. Basti pensare al classico lavoro dello Schwinge [*Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht. Ein Beitrag zur strafrechtlichen Methodenlehre*, Bonn, 1930]. Solo i neokantiani alla Kelsen che hanno ridotto il contenuto del diritto alla sua forma si trovano in un contrasto irriducibile con coloro che nel campo penale hanno fatto del bene

teleologismo razionale di Erich SCHWINGE (1903-1994)⁷⁶.

Nella prolusione patavina del 1943, il progetto teleologico bettioliano viene così descritto: «Ormai la *teleologia* [...] ha fatto sentire in questi ultimi tempi il suo potente influsso con il richiamo ai valori tutelati e quindi alla realtà etico-sociale. Ed il criterio teleologico poi si presenta come un superamento tanto della pura logica dell'intelletto quanto di quella dell'interesse, perché indaga sulla "funzione" degli istituti penalistici ricollegandoli ai "valori" tutelati, a quei valori caratteristici e precipui che danno tono e rilievo al diritto penale»⁷⁷.

A giudizio di Bettiol, la crisi del metodo strettamente logico-formale dovrebbe imputarsi, fra l'altro, ad una malintesa relazione tra *diritto* e *politica*⁷⁸: «La crisi, invero, cominciò a manifestarsi quando si ripresero in esame i rapporti tra diritto e po-

giuridico la pietra angolare del sistema». Sui rapporti tra neokantismo e scienza penale, si rinvia all'interessante opera di A. NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale*, cit., 2019, *passim*, spec. 146 ss., 151 ss., 204-223; L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, cit., Milano, 2004, 24 ss.; M. RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979, 10, n. 3 e 14, n. 7. Cfr. anche F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., 28 ss.; F. FORZATI, *L'illecito personologico fra destrutturazione del Tatstrafrecht e affermazione del Täter-prinzip. Soggettivizzazione del reato e crisi della materialità penale nel XIX e XX secolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2013 ss.; S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, 1992, Napoli, 68 ss., 77 ss.; M. PORZIO, *Problemi metodologici nella interpretazione del diritto penale*, Napoli, 1961, spec. 59-94; T. VORMBAUM, *Storia moderna del diritto penale tedesco. Una introduzione*, Padova, 2013, *passim*; nonché M. DONINI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 430 ss. (con numerosi riferimenti bibliografici) e, più risalente ma tutt'oggi fondamentale, A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., *passim*, spec. 48 ss. e 95 ss.

⁷⁶ Cfr. G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 479 ss., in cui Bettiol riconosce a Schwinge il merito di avere «contribuito a una vivificazione della dogmatica giuridica in un momento di esasperante positivismo logicizzante». Segnaliamo anche l'eco del penalista Max GRÜNHUT (1893-1964) il quale, ispirandosi al neokantismo della Scuola del Baden, aveva affermato che «la valutazione del comportamento umano attraverso il riferimento ai valori espressi nelle formali determinazioni legislative è un necessario completamento della sua spiegazione empirico-causale» (M. GRÜNHUT, *Zur Frankfurter Tagung der I.K.V.*, in *ZStW*, 52, 1932, 776). Sul peculiare teleologismo penale di Grünhut come superamento sia del positivismo formalistico, sia del naturalismo lisztiano, cfr. A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 108 ss.

⁷⁷ G. BETTIOL, *Colpevolezza normativa e pena retributiva*, cit., 604.

⁷⁸ Sul punto, cfr. la prolusione napoletana di B. PETROCELLI, *Per un indirizzo italiano*, cit., 8-13; T. DELOGU, *L'elemento politico nel codice penale*, cit., 161 ss.; G. BETTIOL, *La riforma del codice penale italiano*, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 1013 ss. Nonché la recensione (critica) di Antolisei al testo di F. SCHAFFSTEIN, *Politische Strafrechtswissenschaft*, Hamburg, 1934, in *Riv. it. dir. pen.*, 1935, 815. Cfr., fra gli studi di scuola padovana, anche la monografia dell'allieva di Bettiol, L. DURIGATO, *L'art. 294 c.p.: un'ipotesi di tutela del diritto politico*, Padova, 1983, *passim*, nonché l'opera di S. PANAGIA, *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Padova, 1980, 87 ss.

litica e quando ci si accorse che un sistema di diritto pubblico (particolarmente costituzionale) dal quale ogni valutazione politica fosse bandita non poteva considerarsi adeguato alla ricca realtà politica del momento storico. Dal campo del diritto pubblico a quello del diritto penale il passo è breve, specie quando si consideri che il diritto penale è per primo chiamato a tutelare il nuovo ordine di cose instaurato da una rivoluzione. [...] La crisi è quindi scoppiata sul terreno metodologico nel tentativo di riformare i criteri necessari alla formazione dei concetti giuridici onde imporre agli stessi un senso più aderente alla realtà sociale e politica del momento»⁷⁹.

Se, dunque, il trapasso dalla giurisprudenza dei concetti a quella degli interessi sembrava uno snodo necessario, al fine di superare le aporie del concettualismo formale e di dare finalmente ingresso al teleologismo nella dottrina giuridica⁸⁰, Bettiol non ritiene, per ciò solo, di aderire all'indirizzo della *Interessenjurisprudenz*⁸¹, accusata di esasperare – perlopiù in chiave utilitaristica e materialistica⁸² – l'elemento del conflitto di pretese e di interessi, fattore sì presente nell'esperienza giuridica ma non quale dato essenziale, fondativo e imprescindibile⁸³. Afferma, sul punto, l'Autore: «La giurisprudenza degli interessi, sebbene sia partita dal presupposto che il giudice debba pur sempre obbedienza al legislatore per seguire i criteri che hanno informato l'opera di questi, viene in ultima analisi a incrociarsi con le correnti del *diritto libero*, perché non sa offrire un criterio saldo per procedere alla valutazione e al bilanciamento degli

⁷⁹ G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti penalistici in Italia*, cit., 594. Cfr. la critica di Marcello Gallo alla giurisprudenza dei concetti: «La costruzione di un concetto unitario di più fatti giuridici può avvenire soltanto attraverso un procedimento induttivo, rigorosamente controllato. La tentazione di sostituire all'induzione la deduzione, di ricavare, cioè, da un concetto una norma o un pezzo di norma, costituisce il peccato capitale che tante critiche ha valse alla *Begriffsjurisprudenz*» (M. GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, cit., 15).

⁸⁰ A. BARATTA, *Positivismo giuridico*, cit., 94; H. STOLL, *Begriff und Konstruktion in der Lehre der Interessenjurisprudenz*, in *Festgabe für P. Heck, M. Rümelin, A.B. Schmidt*, Tübingen, 1931, *passim*.

⁸¹ Per la tesi secondo la quale l'indirizzo teleologico di Bettiol non sarebbe altro che una "variante" della giurisprudenza degli interessi, cfr. B. PETROCELLI, *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, 15 ss.

⁸² A. PAGLIARO, *Teleologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, cit., 32 ss. Si veda anche analoga critica nello studio dell'allievo di Bettiol, S. SICILIANO, *L'omicidio: studio su un'indagine criminologica condotta in Danimarca*, Padova, 1965, 55-56.

⁸³ Cfr. G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 60 ss., in cui l'Autore pondera altresì dialetticamente "pregi" e "difetti" sia della giurisprudenza dei concetti, sia della giurisprudenza degli interessi. Tra *Begriffsjurisprudenz* e *Interessenjurisprudenz*, tuttavia, Bettiol ritiene che la prima sia, «in linea di principio, [...] quella che storicamente più si adatta alle esigenze del nostro sistema legislativo». Cfr. anche B. PETROCELLI, *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, cit., 14. Sul collegamento tra giurisprudenza degli interessi e pensiero teleologico del "secondo Jhering", M.G. LOSANO, *Introduzione a R. von JHERING, Lo scopo nel diritto*, Torino, 1972, LXIV ss.

interessi contrastanti, quando il criterio di misura del valore sembra non si lasci desumere dalla norma giuridica»⁸⁴.

Come mostra Bettiol anche nel *Diritto penale* del 1945, la giurisprudenza degli interessi era nata, nel diritto civile, con particolare riferimento alla necessità di un bilanciamento tra le pretese del creditore e le obbligazioni del debitore: in ciò, la *Interessenjurisprudenz* riteneva che tale dialettica non potesse essere risolta sul piano puramente formale e astratto – come pretendevano, invece, i “concettualisti” – ma solo analizzando, materialmente e caso per caso, la concreta relazione tra il singolo creditore e il singolo debitore⁸⁵.

Se tale impostazione poteva avere un certo accoglimento all’interno del diritto privato delle *obbligazioni*⁸⁶, essa non può essere importata di peso nella materia criminale⁸⁷, sia perché la gran parte dei concetti penali non postula un conflitto di interessi da bilanciare – tantomeno in sede interpretativa o applicativa, ma semmai solo

⁸⁴ G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 336. Sul “diritto libero”, cfr. anche ID., *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 77-78: «Non bisogna, però, credere che in questo processo il giudice sia lasciato completamente libero nell’ambito del nostro ordinamento giuridico [...]. La teleologia del giudice non è lasciata libera a se stessa, ma è frenata da opportune disposizioni, e così viene posto un ostacolo all’irrompere della giurisprudenza del diritto “libero”, di quella concezione per la quale, quando il giudice non sembra più guidato dal legislatore, si ritiene che possa fare diretto e immediato appello alle fonti sostanziali del diritto penale o alla propria coscienza giuridica. L’attività del giudice non si presenta, quindi, come un’attività creativa, originaria anche ammettendo che essa sia influenzata da elementi emozionali»; nonché K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Heidelberg, 1960, 59 ss; G. BETTIOL, *Sulla consuetudine penale*, in ID., *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 896; A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 39. Cfr. anche, in chiave critica, B. PETROCELLI, *Per un indirizzo italiano*, cit., 18 ss.

⁸⁵ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 38; Bettiol collega alla giurisprudenza degli interessi il pensiero penalistico di Leopold ZIMMERL (1899-1945), autore di *Aufbau des Strafrechtssystems*, Tübingen, 1930, e di *Strafrechtliche Arbeitsmethode de lege ferenda*, Berlin, 1931, nonché – ma con alcuni caveat – la dottrina penale della Scuola Positiva. Zimmerl è altresì citato in G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 479 ss., quale fautore di un diritto penale metodologicamente incentrato sulla prospettiva *de lege ferenda* e finalizzato a conciliare “concetti” e “interessi”; cfr. anche lo studio dell’allievo A.A. CALVI, *Sfruttamento della prostituzione*, Padova, 1970, 88.

⁸⁶ Cfr. G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 62. In D. PASINI, *Saggio sul Jhering*, Milano, 1959, 77-78, si ipotizza che le radici della giurisprudenza degli interessi risalirebbero all’idea dello scopo (*Zweckgedanke*) sviluppata in R. von JHERING, *Der Zweck im Recht* (I ed. 1877), tr. it. *Lo scopo nel diritto* a cura di Mario G. Losano, Torino, 1972, in contrasto con gli eccessi di formalismo tipici dell’ultima Scuola storica. Cfr. anche A. PAGLIARO, *Teleologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, cit., 32.

⁸⁷ Una parallela e ricorrente critica di Bettiol è quella contro la tesi pancivilistica della importazione, nella materia penale, di concetti tipici del diritto civile come, ad esempio, la “legittimazione”, tesi espressa soprattutto in F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, *passim*; cfr. sul punto la prolusione patavina del 1943: G. BETTIOL, *Colpevolezza normativa e pena retributiva*, cit., 604 ss. (con

in quella legislativa –, sia perché tale bilanciamento richiede pur sempre criteri assiologico-valutativi che la *Interessenjurisprudenz* non si è mai peritata di delucidare e, probabilmente, non sarebbe mai stata in grado di esplicitare, per l'assenza, nella stessa, di una vera "bussola assiologica" che andasse oltre il mero utilitarismo e materialismo dell'ofelimità marginale⁸⁸.

Quanto al primo aspetto, Bettiol osserva che non sempre le norme – anche quelle penali – hanno l'immediato fine di dirimere conflitti, in una sorta di visione *teratologica* o patologica del diritto, ben potendo le stesse avere una funzione, per così dire, fisiologica e propulsiva⁸⁹. D'altro canto, «voler considerare sempre il diritto sotto il profilo del conflitto di interessi significa offrire del diritto una visione ristretta, utilitaristica, edonistica e in stretto legame con l'individualismo delle tramontate legislazioni, non una visione nella quale il diritto si mostri quale supremo regolatore di tutta la vita della nazione, che non è solo la risultante di interessi economici contrastanti tra di loro, ma è permeata di valori e di idealità religiose, etiche, politiche le quali non possono ridursi al *denominatore* di interesse, ma sono piuttosto criteri superiori di *valutazione* degli interessi individuali e sociali. [...] Ciò particolarmente deve essere affermato per il diritto penale, il quale non è solo uno *strumento tecnico* al servizio di un criterio di profilassi sociale come vorrebbero i positivisti, ma è *assertore e vindice di un supremo criterio di eticità* che considera l'uomo come un essere libero, come una persona che a cagione di una colpa si *merita* una pena»⁹⁰.

Inoltre, come osservato sin dal *Diritto penale* del 1945, pur quando si riconoscesse che il conflitto tra interessi o tra pretese costituisca un momento fondamentale dell'esperienza penalistica, risulterebbe comunque criticabile la pretesa di affidare *capillarmente* al giurista stesso o al magistrato giudicante – e non già, invece, al legislatore positivo – il compito di sanare immediatamente le possibili contraddizioni interne al diritto positivo: «C'è anzitutto da avvertire come, in tal modo, il giurista venga a

rinvio anche alle coeve opere di G. VASSALLI, *La potestà punitiva*, Torino, 1942; A. MORO, *La subiezione della norma penale*, Bari, 1942; L. SCARANO, *I rapporti di diritto penale*, Milano, 1942; A. REGINA, *La norma penale e la tutela degli interessi privati*, Bari, 1942). Cfr. anche G. BETTIOL, *Il positivismo di Francesco Carnelutti*, cit., 730 ss.

⁸⁸ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 39-40.

⁸⁹ G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 482.

⁹⁰ *Ibidem*, 482-483; a pag. 484, Bettiol osserva come anche i "nuovi" orientamenti penalistici della Germania nazional-socialista facciano riferimento all'importanza di un principio *etico* sottostante alla materia del delitto; ma si tratta – obietta l'Autore – di una *pseudo-etica* di matrice naturalistica, materialistica, edonistica e dunque irrazionale, nulla a che vedere con l'etica al contempo razionale e spirituale di matrice cattolica alla quale egli aderisce.

prendere il posto del legislatore. Se è vero che spesso è necessario che il penalista debba occuparsi di problemi *de lege ferenda*, [...] è altrettanto vero che primo compito del giurista è la conoscenza del diritto penale vigente, sia esso perfetto o si presenti con lacune, manchevolezze o contraddizioni. Credere alla possibilità di un codice privo di contraddizioni è un'utopia, non perché il diritto (come l'Antolisei vorrebbe⁹¹) sia per natura sua *alogico*⁹² (ciò che nella sostanza non può essere, perché il diritto è pur sempre ordinamento di ragione), ma perché esso deve scendere a patti con la realtà sociale, deve mercanteggiare opposte tendenze, cercare di uscire con delle transazioni da situazioni storiche spesso molto delicate. E così avviene come in seno ad una legislazione si trovino delle disposizioni che cozzano tra di loro senza che sia possibile una composizione nel quadro di un sistema pacificatore»⁹³.

In definitiva, nella disputa tra giurisprudenza dei *concetti* e giurisprudenza degli *interessi*, Bettiol rimprovera alla prima un eccesso di "formalismo astratto" e una inaccettabile lontananza dalla concretezza del reale; nondimeno, imputa alla seconda una esasperata concretezza e dialetticità storica, come tale priva di "sistema", nonché una potenziale deriva utilitaristica e materialistica. Nel primo caso, il diritto penale ver-

⁹¹ In G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 485-487, Bettiol interpreta in maniera moderata la tesi antoliseiana del "diritto alogico", mostrando come non si tratti affatto di una forma di neo-irrazionalismo giuridico, ma solo di un atteggiamento problematico rispetto agli eccessi del logicismo formale. Ciò che Bettiol non condivide di Antolisei è un'eccessiva accentuazione dell'aspetto *politico* del diritto, senza tuttavia imputargli una concezione irrazionale della materia penale.

⁹² In G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 40 ss., l'Autore precisa che la via di uscita dalle aporie della giurisprudenza dei concetti e della giurisprudenza degli interessi non può essere l'approdo all'irrazionalismo giuridico della contemporaneità, e illustra le ragioni di una tale esclusione. Ancora attuali appaiono le critiche bettioliane a un certo emotivismo o "esistenzialismo" tipico del diritto penale alogico o irrazionale. Cfr. anche G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 484 ss.; *funditus* in ID., *Il problema penale*, cit., 22 ss.

Sui rapporti tra esistenzialismo filosofico e diritto penale, cfr. G. BETTIOL, *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane*, cit., 17; ID., *Dal positivismo giuridico alle nuove concezioni del diritto*, in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 859; ID., *Indirizzi metodici nella scienza del diritto penale*, in *Giur. it.*, 1947, disp. 9, parte IV, oggi in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 720 ss. T. WÜRTEMBERGER, *op. cit.*, 34 ss.; S. PANAGIA, *Per la morte di Giuseppe Bettiol*, in *Rass. giust. mil.*, 1982, 555; F. PALAZZO, *Bettiol, Giuseppe. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012)*, in www.treccani.it.

In merito alla dialettica tra concettualismo e irrazionalismo, G. BETTIOL, *Sul reato proprio*, cit., 2; sul carattere parzialmente "alogico" del diritto penale, F. ANTOLISEI, *Per un indirizzo realistico della scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1937, n. 2, oggi in *Scritti di diritto penale*, cit., 16 ss. Infine, G. BETTIOL, *Verso un nuovo romanticismo giuridico*, cit., 243 ss.; ID., *Sui recenti orientamenti penalistici in Italia*, cit., 594 ss. Cfr. anche A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 26.

⁹³ In G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 40.

rebbe “ingessato” all’interno di categorie logiche prive di contenuto; nel secondo, enfatizzando oltremodo il dato degli interessi e del loro conflitto, si rischierebbe di smarrire la stabilità dei concetti e dei principi generali, pur sempre necessari alla costruzione di un sistema penale.

Tra l’astrattezza di una logica puramente formale e – all’opposto – il rischio di un irrazionalismo empiristico, di un diritto penale alogico o puramente “storicistico”, il penalista friulano intende dunque proporre una sorta di *terza via* metodologica ed epistemologica, ossia quella del c.d. “concetto concreto”⁹⁴ o della “logica concreta”, la quale, «mentre rispetta tutte le esigenze della logica tradizionale, arricchisce questa di tutti i valori propri dell’oggetto dell’indagine giuridica. È una logica» – soggiunge l’Autore – «che non si muove alla periferia delle cose, ma penetra nel cuore delle stesse. [...] In una concezione teleologica del diritto penale, non si può prescindere dal “concetto”, e quindi dalla logica. [...] Ma la logica di cui questo metodo si serve è una *teleologica*, una logica contenutistica, una *logica concreta*, tutta aderente alla realtà morale e sociale del diritto penale, la quale non spazia quindi nei regni dell’astrazione generalizzatrice, ma si tiene legata ai *giudizi di valore* che possono venir formulati intorno alle nozioni dei singoli reati»⁹⁵.

5. L’approdo alla “giurisprudenza dei valori” e alla concezione teleologica

A fronte dell’articolata critica alla giurisprudenza dei concetti, da un lato, e alla giurisprudenza degli interessi, dall’altro, Bettiol propugna dunque, fin dagli anni ’30, una *interpretazione teleologica*⁹⁶ espressiva di una giurisprudenza dei *valori*: «Sarà

⁹⁴ Cfr. M. RONCO, *Il principio di tipicità*, cit., 9 ss. Alla dialettica giuridica tra *astratto* e *concreto* verrà dedicata una singolare monografia di Luciano Pettoello Mantovani, dalla lettura non sempre facile (L. PETTOELLO MANTOVANI, *Il valore problematico della scienza penalistica*, Palermo, 1961; ID., *Il valore problematico della scienza penalistica*, cit., 1983).

⁹⁵ G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 19 ss., 28, 69. Cfr. ID., *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 480; ID., *Indirizzi metodici*, cit., 721; ID., *Sistema e valori del diritto penale*, cit., 491 ss.: «Il sistema può essere di *logica formale* come nelle *deduzioni* da concetti precedenti e nelle *classificazioni* per genere e specie degli stessi; o può essere frutto di una attività *logica concreta* nell’ipotesi di una distinzione concettuale per *categorie* o per *materia* o in quella operata sulla base di un criterio *teleologico*» (corsivi originali). Cfr. anche A. VERNACOTOLA GUALTIERI D’OCRE, *Sui fondamenti del pensiero giuspenalistico di Giuseppe Bettiol*, in S. RIONDATO (a cura di), *Dallo Stato costituzionale democratico di diritto allo Stato di polizia?*, cit., 197 ss.; A. VERNACOTOLA GUALTIERI D’OCRE, *Teoria del reato e scienza penale nella dottrina di Giuseppe Bettiol*, cit., 351 ss., spec. 376 ss.

⁹⁶ Sui rapporti fra teleologismo bettioliano e finalismo welzeliano, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Il concetto ontologico del reato*, cit., 16 ss. (nonché ID., *Il valore problematico*, cit., 53 ss.); G. DANNERT,

questa interpretazione teleologica o finalistica che potrà permettere nel campo penale un superamento del formalismo logico, piuttosto che l'interpretazione secondo i canoni della giurisprudenza degli interessi, perché questa – sebbene abbia punti di contatto con la prima – viene in certo qual modo a limitare la funzione del diritto, a materializzare il concetto di bene giuridico e ad aprire in ultima analisi la strada alle correnti del diritto libero»⁹⁷.

Nello scritto *Sul metodo della considerazione unitaria del reato* del 1938, Bettiol esprime molto chiaramente il proprio pensiero sul punto: «La mentalità liberale si è quindi riflessa in certe degenerazioni del metodo logico-formale, non nel metodo stesso quando esso sia *corretto da un'impostazione teleologica dei concetti*»⁹⁸; e ancora, nella *Prefazione al Diritto penale* del 1945, si leggerà: «È per questo motivo che ho cercato di dare una impostazione teleologica ai concetti penali onde ancorarli alla realtà della vita dopo di averli tolti dall'*aer perso* di una scialba considerazione formalistica»⁹⁹.

È proprio la tensione teleologica del diritto penale verso la tutela dei valori/beni giuridici a rendere centrale l'antigiuridicità – *materiale*, si intende in Bettiol – rispetto al fatto tipico e alla colpevolezza, soprattutto negli scritti anteriori all'entrata in vigore

Die finale Handlungslehre Welzels im Spiegel der italienischen Strafrechtsdogmatik, in *Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien, Band 47*, Göttingen, 1963, 65 ss. (recensito da Porzio in *Arch. pen.*, 1964, I, 44); A. PAGLIARO, *Teleologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, cit., 31 ss.; e, di recente, l'ampio saggio di A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Teleologismo penale, metafisica e diritto naturale*, cit., *passim*, spec. 16 e ss., ove si evidenzia come, mentre in Welzel il dato primigenio è la natura finalistica dell'azione (e, dunque, i rapporti tra colpevolezza e fatto tipico), in Bettiol assuma maggiore centralità il fine inteso come valore e, dunque, come bene giuridico oggettivo (cfr. l'antigiuridicità in senso materiale); G. RODRÍGUEZ MOURULLO, *El teleologismo valorativo de Bettiol y el finalismo de Welzel*, in *Boletín de la Universidad Compostelana*, 1965-66; nonché ci sia consentito il rinvio a G. CIVELLO, *Le radici giusnaturalistiche del pensiero welzeliano. La dissertazione Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs del 1928*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, 79-98. In G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 473, seppur sinteticamente, l'Autore tratteggia i suoi rapporti di condivisione e di dissenso rispetto alla concezione welzeliana dell'azione penalmente rilevante: «Il Welzel, invero, ha avvertito come sulla base della concezione naturalistica non si possano interpretare molte fattispecie delittuose nelle quali il lato esterno dell'azione – diretto alla causazione di un evento – può esser inteso solo in relazione a un determinato fine che l'agente si era prefisso di realizzare. Sarebbero questi i casi a proposito dei quali noi parliamo della presenza di un dolo specifico nella mente dell'autore [...]. Constatazione, questa, che porta il Welzel a identificare il dolo con l'antigiuridicità, mentre si tratta solo di una subordinazione della illiceità alla colpevolezza o meglio di una impossibilità di separare tra di loro i due elementi del reato». Su Welzel, cfr. anche le riflessioni critiche di A. MOLARI, *La tutela penale della condanna civile*, cit., 79 ss., nonché G. ZUCCALÀ, *L'infedeltà nel diritto penale*, cit., 248 ss.

⁹⁷ G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 342.

⁹⁸ G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 394 (corsivi nostri).

⁹⁹ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., *Prefazione*, 8.

della Costituzione¹⁰⁰: infatti, «tanto il fatto materiale quanto la colpevolezza sono orientati verso il valore, e quindi verso quell'elemento del reato che del valore tutelato costituisce la negazione, vale a dire l'*antigiuridicità*»¹⁰¹.

Qui emerge un'importante affermazione di principio del "giovane Bettiol": l'antigiuridicità è il vero fulcro del reato dal punto di vista del valore/disvalore del fatto; e la *Rechtswidrigkeit* va intesa, per Bettiol, in senso materiale, come contrarietà del fatto rispetto al valore/bene giuridico¹⁰², in quanto un'antigiuridicità puramente formale non sarebbe altro che un inutile "duplicato" della tipicità¹⁰³.

¹⁰⁰ Sul primato dell'antigiuridicità (in senso materiale) nel pensiero del giovane Bettiol, v. A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 20 ss. Sulla successiva "conversione" verso il primato della colpevolezza, cfr. E.M. AMBROSETTI, *Recidiva e recidivismo*, cit., 281, n. 94; ID., *Dogmatica e politica criminale*, cit., 9: «Non è casuale che Bettiol scelga per la sua lezione di congedo tenuta il 6 maggio 1982 nell'Università degli Studi di Padova il medesimo tema individuato, nell'ormai lontano 1943, per la sua prolusione patavina: *Colpevolezza normativa e pena retributiva*. Proprio rileggendo la lezione di congedo, emerge chiaramente – nella visione penalistica di Bettiol – il primato della colpevolezza. La storia della dogmatica penalistica del Novecento sarebbe suddivisibile in tre distinte fasi: nella prima emerge il primato della tipicità nella prospettiva indicata da Beling, che puntava sul momento garantistico formale del diritto penale. Ne è poi seguita un'altra in cui è stato valorizzato un ruolo primario dell'antigiuridicità. Infine, superate queste due fasi, è giunto il momento – ad avviso di Bettiol – di riconoscere il primato della colpevolezza nel diritto penale contemporaneo» (con rinvio a specifici passi bettioliani). Sul punto, si veda anche S. RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole"*, cit., 68 ss., 74 ss., 106 ss., 110 ss., 134 ss., nonché lo stesso G. BETTIOL, *Stato di diritto e "Gesinnungsstrafrecht"*, in *Ind. pen.*, 1973, oggi in *Scritti giuridici (1966-1980)*, Padova, 1980, 139: «Se è vero che trent'anni or sono nel nostro "Diritto penale" (1945) abbiamo parlato di un *primato dell'antigiuridicità* [...] perché allora certe determinanti aberranti tendenze portavano al diritto penale della volontà con il relativo aberrante giudizio di colpevolezza, oggi la situazione è cambiata nel senso che l'ambiente culturale ha subito una *profonda trasformazione* sotto l'influsso della filosofia personalistica. Noi non neghiamo il bene giuridico, non neghiamo una interpretazione teleologica della norma slegata dalla *ratio*, ma se di un primato si deve parlare questo riguarda la colpevolezza nei limiti dell'atteggiamento interiore del soggetto agente. Ciò è richiesto dalla nuova Costituzione italiana che trova la sua più alta espressione nel riconoscimento che la "*responsabilità penale è personale*"» (corsivi originali).

¹⁰¹ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 137; cfr. 237: «In una concezione teleologica del diritto penale è pur sempre la lesione del bene giuridico che assume la prevalenza e la funzione di criterio direttivo, perché anche la colpevolezza assume un contenuto e un significato solo in quanto sia posta in contatto con il mondo dei valori tutelati».

¹⁰² Anche quello del bene giuridico è un punto di parziale dissenso di Bettiol rispetto alla scuola neokantiana di Honig, Grünhut, Hegler, Schwinge, Zimmerl, Radbruch e il giovane Wolf, che del *Rechthsgut* aveva dato una rilettura puramente metodologica, «un mero principio per la costruzione giuridica» (A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 70). Sul bene giuridico in Bettiol, cfr. A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 252 ss. Su bene giuridico e indirizzo teleologico, con particolare riferimento al pensiero di Mezger, cfr. A. NISCO, *op. cit.*, 59 ss.; in generale, G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, cit., 1190 ss., 1207 ss.

¹⁰³ G. BETTIOL, *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 988-989; A. MORO, *L'antigiuridicità penale*, cit., 127 ss. (con numerosi rinvii bibliografici coevi). Così in effetti avviene – sebbene in modo non esplicito

Ciò non toglie che, *prima* di tale piano assiologico, si possa comunque apprezzare l'esistenza di un fatto materiale naturalisticamente inteso, non ancora penalmente rilevante, ma pur sempre autonomo dal punto di vista della realtà oggettiva. Argomentando diversamente, ove cioè fatto e anti giuridicità fossero contratti in un'unica entità strutturale, si verificherebbe un'inammissibile *crasi*¹⁰⁴, un cortocircuito dogmatico: non si riuscirebbe, infatti, a distinguere la *valutazione* rispetto all'*oggetto* della stessa¹⁰⁵.

La costruzione teleologica del reato seguirebbe così, nel pensiero di Bettiol, una sorta di parallelo concettuale così ricostruibile: l'*anti giuridicità* esprimerebbe la distonia oggettiva del fatto illecito rispetto ai valori dell'ordinamento; la *colpevolezza*, invece, sarebbe integrata dalla tensione finalistico-soggettiva dell'azione o dell'omissione verso il fatto materialmente anti giuridico¹⁰⁶.

L'inclinazione strutturale verso un *telos* non produce nel pensiero bettioliano solo conseguenze "statiche", in merito a ciò che è la norma penale nella sua vigenza e nel suo significato astratto, ma anche "dinamiche" e di giudizio (*Urteilkraft*), nel senso di guidare l'interpretazione e applicazione della disposizione ai casi concreti¹⁰⁷: se, infatti, per gli indirizzi concettualistici, interpretare vorrebbe dire solo *sussumere*

– in G. DELITALA, *Il "fatto"*, cit., 31, laddove l'anti giuridicità viene considerata come relazione di contraddizione tra il fatto e la norma, e la *colpevolezza* viene intesa come il compimento di una «condotta diversa da quella voluta dalla legge» (*ibidem*, 85), e cioè ancora una volta come categoria di pura *relazione*. Anche in M. GALLO, *Il concetto unitario di colpa*, cit., 69 ss., 109 ss. si mette in luce il rischio di identificare la *colpevolezza* normativa con il puro torto anti giuridico (con particolare riferimento al pensiero kelseniano); come noto, la tesi dell'Autore è quella per la quale l'anti giuridicità riguarda la violazione del *dovere* oggettivo, mentre la *colpevolezza* (antidoverosità) è violazione di un *obbligo* che si sarebbe *potuto* adempiere (*ibidem*, 75, 140-144). Sulla "colpevolezza normativa" in Delitala, cfr. M. GALLO, *ult. op. cit.*, 81.

¹⁰⁴ Come evidenziato in A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 61 ss., spec. 62, n. 56, la "crasi" tra fatto e anti giuridicità si era, ad esempio, verificata nel pensiero di Arthur Baumgarten, «risolv[endo] l'anti giuridicità nella fattispecie», nonché in quello di Edmund Mezger, in tal caso «risolv[endo] la fattispecie nell'anti giuridicità».

¹⁰⁵ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 148; ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 992. Cfr. M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol*, cit., 1170: «La nozione di anti giuridicità oggettiva come espressione della lesione di un bene protetto non può essere assorbita dalla nozione di *colpevolezza* come violazione di un obbligo imposto da una norma di legge. Ciò perché il diritto, anche in una concezione autoritaria dello Stato che, tuttavia, rifiuti l'indebito assorbimento dell'individuo nell'ordita dello Stato, "è per natura sua regola dell'attività dei singoli e norma dell'operare degli organi statuali", onde "non si può negare l'esistenza di sfere di libera attività per la tutela dei reciproci interessi"» (con citazioni tratte da G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 321).

¹⁰⁶ Come già anticipato, se nel "primo Bettiol" il punto centrale della teoria del reato sembra essere quello della anti giuridicità in senso materiale, ossia la lesione o messa in pericolo del bene/valore sociale, nel "secondo Bettiol" emergerà la centralità della *colpevolezza* e, soprattutto, della *Gesinnung*.

¹⁰⁷ S. RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole"*, cit., 96 ss.

sillogisticamente il fatto all'interno della fattispecie incriminatrice, per Bettiol l'elemento finalistico-teleologico è destinato a impregnare anche il momento ermeneutico, *polarizzando* lo stesso – per usare un verbo a lui caro – verso gli scopi della norma: infatti, per interpretare e applicare la legge penale è necessario comprendere il «“volere” racchiuso nel cuore della norma, [e] non si coglie il volere stesso sul filo di un procedimento logico-formale, perché il “volere” della norma presenta una direzione finalistica in quanto tutela di un “valore”. Anche la logica dell'interprete deve essere indirizzata verso questo valore che dà tono e caratteristica al volere della norma, deve essere quindi una logica finalistica, una *teleo-logica*»¹⁰⁸.

Per cogliere meglio il carattere teleologico dei concetti penali nel pensiero di Bettiol, è necessario fare riferimento al *valore sociale*¹⁰⁹ alla cui protezione tende il diritto criminale: tale valore¹¹⁰ viene sostanzialmente a identificarsi con il *bene giuridico*¹¹¹, non già inteso in senso puramente logico-formale (come voleva la giurisprudenza dei concetti), né in senso naturalistico-materiale o utilitaristico¹¹² (come proponeva la *dottrina dello scopo* di Franz von Liszt¹¹³ di ascendenza sociologico-

¹⁰⁸ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 77; cfr. anche ID., *Il problema penale*, cit., 23.

¹⁰⁹ In chiave critica, sul pensiero bettioliano, A. DE MARSICO, *I problemi penali nel teleologismo del Bettiol*, in *Arch. pen.*, 1946, II, 541 ss., 545 ss.

¹¹⁰ Cfr. G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 19-20: «Il *valore* altro non è se non il riflesso di una posizione dell'individuo rispetto alle cose del mondo esterno. Il valore – come tale – senza l'uomo non esiste: l'idea del vero, del buono, del bello non esistono in una specie di mondo platonico; ma sono immanenti alle cose stesse in quanto queste entrano in contatto con l'uomo». V. anche ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 988.

¹¹¹ In G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 47: «Questo valore può anche essere chiamato “bene giuridico”»; *ibidem*, 80: «Il *bene giuridico* è un concetto teleologico, esso si identifica con lo *scopo* che il legislatore intende di raggiungere. [...] A nulla serve un concetto giuridico che sia stato formulato senza tener presente lo scopo al quale esso deve servire: la tutela di un bene giuridico, di un valore sociale» (corsivi nostri). Sui rapporti tra valore e bene giuridico, G. BETTIOL, *Sistema e valori*, cit., 491-503; ID., *Il problema penale*, cit., 67. Sul bene giuridico (anche) nel pensiero di Bettiol, cfr. F. ANTOLISEI, *Il problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, oggi in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, 97 ss.; in precedenza, ID., *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, *passim*.

¹¹² M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol*, cit., 1169. Per la critica ad una concezione puramente naturalistica del bene giuridico, G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 470.

¹¹³ F. von LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Milano, 1962, con l'ampia e significativa introduzione di Alessandro Alberto Calvi. Sulla matrice *evoluzionistica* del pensiero giuridico di von Liszt, proveniente dal suo maestro Adolf Merkel (1836-1896), cfr. A.A. CALVI, *Introduzione* a F. von LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, cit., XVI-XVII, XXVIII (ove il pensiero di von Liszt è definito come «un positivismo fermatosi a metà strada»), nonché Eb. SCHMIDT, *Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege*, Göttingen, 1951, 350; anche tale matrice risulta, in effetti, incompatibile con il realismo etico-giuridico di Bettiol.

jheringiana¹¹⁴, e come sosteneva la giurisprudenza degli interessi), bensì – dice Bettiol – come «*principio metafisico delle cose*, [...] l'universale in esse esistente ed operante, sotto forma di natura»¹¹⁵.

Secondo il penalista friulano, i valori non sarebbero pertanto un *quid* di estrinseco, sovrapposto o giustapposto ad una realtà c.d. “bruta”, come sostenevano i neo-kantiani à la Heinrich Rickert¹¹⁶: infatti, Bettiol nega fermamente «che i valori siano delle nozioni astratte e universali che il nostro spirito mette a contatto con il mondo empirico il quale prima di tale intervento ordinatore sarebbe un caos disordinato, ma crediamo che già nelle cose sussista un ordine intrinseco e quindi un *valore* che il nostro intelletto non crea ma ritrova. Il valore non è, perciò, una categoria astratta di un mondo irreali che avrebbe una esistenza propria, parallela a quella del mondo reale, con il quale ogni tanto verrebbe dalla nostra mente messo in relazione, ma è un rapporto tra l'ordine che sussiste nella realtà e l'uomo considerato nella sua essenza di animale ragionevole e nella sua personalità morale»¹¹⁷.

Al contempo, tuttavia, l'Autore non aderisce nemmeno alla tesi di Hans Welzel – pur riconosciuto come un «valoroso giurista»¹¹⁸ – per la quale i valori sarebbero

¹¹⁴ Cfr. R. von JHERING, *Lo scopo nel diritto*, cit., opera citata sin dalle prime pagine di F. von LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, cit., 8. Sull'opera di Jhering come capostipite della dottrina lisztiana dello scopo e persino del teleologismo neo-kantiano, cfr. A. BARATTA, *Positivismo giuridico*, cit., 93 ss.

¹¹⁵ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 46 (corsivi originali); cfr. anche ID., *Sistema e valori*, cit., 498. Sul punto, M. RONCO, *La struttura del dolo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in ID., *Scritti patavini*, II, Torino, 2017, 1246 ss.

¹¹⁶ H. RICKERT, *Die Philosophie des Lebens*, II ed., Tübingen, 1922, 14, per cui il mondo oggettivo sarebbe «un caos di impressioni sensibili»; ID., *Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft*, Tübingen, 1899; nonché l'allievo E. LASK, *Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre*, Tübingen, 1911. Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 45 e 47, con rinvio agli autori citati in H. WELZEL, *Naturalismus und Wertphilosophie*, cit., 41 ss.

¹¹⁷ G. BETTIOL, *Sistema e valori nel diritto penale*, cit., 498. Per i rapporti tra Bettiol e neo-kantismo, cfr. L. PETTOELLO MANTOVANI, *Il valore problematico della scienza penalistica*, II ed., cit., 124 ss. In merito ai rapporti tra diritto e morale nel pensiero penalistico e gius-filosofico di Aldo Moro, anche nel “dialogo” con Bettiol, cfr. A. GARGANI, *Diritto penale e verità morale. Una teleologia della vita sociale (a proposito delle “Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale” di Aldo Moro)*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXV, 2006, 997 ss., spec. 1000 ss.

¹¹⁸ Così definito in G. BETTIOL, *Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di autore*, cit., 535, in cui l'allora recente volume welzeliano *Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts in seinen Grundzügen*, Berlin, 1940, viene definito come «uno dei più vivi e caratteristici contributi che la scienza abbia dato in questi ultimi anni al progresso della nostra disciplina, sia per la originalità delle idee come per la critica a tutto quel complesso di dottrine e concezioni scaturenti da premesse filosofiche neo-cantiane [*sic*]».

un'entità totalmente identificata e immedesimata con il reale¹¹⁹: ciò finirebbe per ipostatizzare i valori stessi, privandoli del loro intrinseco dinamismo e rendendoli inerti, reificati, quasi fossero “cose della quotidianità”.

Non condividendo, pertanto, né la visione neo-kantiana – ritenuta troppo deontologica e “platonizzante” – né quella welzeliana – troppo “ontologica”, Bettiol sostiene che i valori siano non già *le cose stesse*, bensì il loro principio immanente, la loro naturale *arché* ordinatoria (cioè la loro causa essenziale); e fondare la materia del delitto sul valore o *bene giuridico* rappresenterebbe, per il Nostro, la garanzia di un diritto penale oggettivo, contro le tendenze “soggettivizzanti” che intendevano il reato come violazione personale di un puro *dovere*. «Il dovere» – si legge sin dalla prima edizione del *Diritto penale* – «si specifica solo a contatto con gli interessi protetti e da questi acquista tono e rilievo. Esso è di per sé una categoria formale, anche nella sua forma concreta, che non può come tale servire per inquadrare il reato nelle sue realistiche condizioni. La subiettivazione del reato, se tende ad escludere la rilevanza del bene giuridico, non può costituire un progresso e deve per ciò essere decisamente rifiutata»¹²⁰.

Ancora, ne *Il problema penale* dello stesso anno: «È bene che la nozione del reato non assuma, in base a preconcetti politici, un orientamento esclusivo, oggettivo o soggettivo che esso sia, ma si plachi nella considerazione che il bene giuridico è l'idea dalla quale deriva come riflesso quella della violazione di un dovere. Quest'ultima risponde pur sempre ad una concezione *eziologica* del diritto penale, la quale finisce sul terreno meccanico della realtà naturalistica, non nell'ambito di un mondo di valori. Il *telos* della norma viene ad acquistare il primo posto tra gli elementi che devono essere tenuti presenti per la determinazione dei concetti penalistici. In questo senso, si dice che il metodo da seguire è quello *teleologico*, un metodo, cioè, che non si preoccupa tanto della posizione della norma in seno al sistema in base a criteri classificatori, quanto di fissare il concetto individuale, tenendo presente la realtà cui tale concetto si riferisce; in una parola, il *valore*»¹²¹.

¹¹⁹ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 45-46, con rinvio a H. WELZEL, *Naturalismus und Wertphilosophie*, cit., 57; v. anche F. OLGATI, *Postilla a Welzel*, in *Jus*, 1952, 73.

¹²⁰ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 124 ss., e 128. Cfr. anche A. MORO, *L'anti-giuridicità penale*, cit., 42 ss. Sul tema della “fedeltà” nel diritto penale e, in particolare, sulla possibilità di concepire la fedeltà come bene giuridico o come puro dovere, verrà pubblicata la monografia di G. ZUCCALÀ, *L'infedeltà nel diritto penale*, cit., *passim*, spec. 35 ss., 41 ss., 169, 208 ss., 242-247. Cfr. A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 239. Sulla sostituzione del bene giuridico con la “violazione di un dovere” nel pensiero totalitario di Schaffstein, cfr. anche G. BETTIOL, *Sistema e valori del diritto penale*, cit., 500.

¹²¹ G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 68 (corsivi nostri).

Parallelamente, dalla ricostruzione *valoriale* – e non puramente materiale – del bene giuridico deriva la necessità di concepire l’azione penalmente rilevante, *pietra angolare* del diritto penale¹²², in chiave altrettanto *teleologico-assiologica*, per superare gli eccessi di motorizzazione tipici delle concezioni naturalistiche dell’atto umano (*à la* von Liszt o Binding), senza tuttavia cadere negli eccessi opposti di un’azione puramente normativizzata (*à la* Binding¹²³), altrettanto astratta ed esangue¹²⁴.

A fronte di tali estremi opposti, Bettiol propone una sorta di ennesima “terza via”, vale a dire un’azione intesa, sì, come comportamento reale e dunque *naturale*, ma al contempo *socialmente curvato*, cioè filtrato attraverso il sistema di valori vigente in una società, in un determinato momento storico. «Quando si parla di criteri naturalistici», si legge nel saggio *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, «s’intende fare riferimento a una duplicità di criteri: ci sono quelli mutuati dalle scienze sperimentali che hanno servito per lungo tempo a spiegare la fisicità del reato, e quelli propri del mondo sociale nel quale il reato si muove alla pari di ogni altra manifestazione dell’uomo»¹²⁵. Come è evidente, Bettiol accede a questa seconda forma di “naturalismo”, in chiave strettamente morale e sociale, che egli ritiene anticipata dal giurista tedesco Eberhard Schmidt (1891-1977), il quale avrebbe così in parte neutralizzato le ipoteche naturalistiche di Franz von Liszt, nelle edizioni novecentesche del celebre *Lehrbuch*¹²⁶.

In questo punto, tuttavia, non può non evidenziarsi una certa oscillazione bettioliana tra un valore inteso come «ordine immanente nella realtà delle cose»¹²⁷ e un valore la cui importanza «dipende dal significato e dal rilievo attribuito [ai valori: n.d.r.] dalle dominanti concezioni etico-economico-politiche e dalle loro indubbe affinità sostanziali»¹²⁸. Nel primo caso, si tratterebbe di un principio *naturale* oggettivo

¹²² G. BETTIOL, *Indirizzi metodici*, cit., 726.

¹²³ Qui Bettiol rinvia a K. BINDING, *Die Normen*, II *Auf.*, 2 B., Leipzig, 1914, 82 ss., 93. Gli odierni orientamenti normativizzanti e funzionalistici potrebbero essere individuati, a titolo esemplificativo, nel pensiero di Claus Roxin e ancor più di Günther Jakobs.

¹²⁴ G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 470 ss. e 473 («Come la nozione naturalistica ha finito per ridurre l’azione stessa allo schema freddo della causalità meccanica, anche i normativisti finiscono per considerare l’azione alla stregua di uno schema ben lontano dalla ricca realtà sociale. *Schematismo naturalistico* da un lato, *schematismo legale* dall’altro: in ogni caso, una nozione geometrica che non serve sempre alla comprensione dei problemi del diritto penale») (corsivi originali).

¹²⁵ G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 475-476. V. anche la citazione di De Marsico in G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 476: «Già il De Marsico ha avvertito che il diritto penale non assume l’azione “come concetto naturalistico, empirico, obiettivo, ma come concetto di valore”» (con rinvio ad A. DE MARSICO, *Diritto penale*, Napoli, 1937, 62).

¹²⁶ Bettiol qui cita, in particolare, la *26. Aufl.* del 1932.

¹²⁷ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 50.

¹²⁸ *Ibidem*, 49; cfr. anche *ibidem*, 64, ove si richiamano «*valori sociali determinanti* [...]», valori non

e pressoché assoluto¹²⁹, alla maniera dei tomisti e neo-tomisti quale era Olgiati; nel secondo caso, di un valore *sociale* in qualche modo relativo e transeunte («la morale stessa *crystallizzata in un suo momento*»¹³⁰, per usare le parole dell’Autore), più vicino al sociologismo di un Franz von Liszt e, poi, del penalismo criminologico. Sul punto, Bettiol formula un emblematico esempio di natura storica: «quando predominava l’idea religiosa nella società civile, i reati contro la religione occupavano per importanza il primo posto, mentre oggi con l’accentuarsi dell’idea statale sono i delitti contro la personalità dello Stato ad avere il sopravvento»¹³¹.

Inoltre, laddove il Nostro afferma che «l’ordine tra i concetti [del diritto penale] non è qualche cosa di meramente arbitrario, in quanto scaturisce dalla *natura delle cose*, dalla *natura dei valori* che il diritto penale tutela»¹³², sembra quasi che l’Autore impieghi *cose* e *valori* come sinonimi, una sorta di endiadi in qualche modo incerta, che ci fa sommessamente domandare per quale motivo Bettiol abbia voluto giustapporre due concetti quali “natura delle cose” e “natura dei valori”: come perfetti sinonimi, oppure come concetti differenti e complementari?¹³³.

fermi e cristallizzati, [...] ma valori che si agitano, vivono, si trasformano con il maturare della situazione storica nella quale un determinato popolo si trova» (corsivi originali); *ibidem*, 79, in cui si parla di *coscienza sociale*. V. anche G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 28-29: «Non si può negare che ogni complesso legislativo penale è espressione di un dato ambiente politico. Quando si afferma che il diritto penale è una politica, si intende per l’appunto affermare che, senza la “comprensione” del momento politico e del *milieu* politico, nei quali la legislazione viene alla luce e opera, non si può affatto intendere la portata e l’intimo valore di essa».

¹²⁹ G. BETTIOL, *Colpa morale e personalità*, in *Scritti giuridici*, Padova, 1966, II, 867: «Le nostre ricerche, e così coloro che fanno della categoria del “valore” la ragione del diritto, non isolano il valore nel mondo delle idealità astratte o delle essenze platoniche, ma lo considerano come l’espressione dell’“entelecheia” delle cose stesse».

¹³⁰ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 66 (corsivi nostri), con rinvio al pensiero di Giuseppe Maggiore e di August Köhler. Non è un caso che il padovano Giuseppe Zuccalà dedichi poi un ampio studio monografico alla “infedeltà” nel diritto penale, tema chiaramente impregnato di aspetti etico-morali intrecciati con quelli giuridici (G. ZUCCALÀ, *L’infedeltà nel diritto penale*, cit., *passim*, spec. 23 ss.; cfr. però pag. 27 in cui l’Autore sembra parzialmente discostarsi dall’impostazione del maestro, ammettendo “parti” del diritto penale sottratte all’interferenza con la morale o persino contrarie ai principi dell’etica). Cfr. anche la monografia dell’allieva L. DURIGATO, *Sul delitto di infedele patrocinio*, Padova, 1966, *passim*. D’altra parte, anche il tema dello stato di necessità, studiato dal padovano Alfredo Molari, è notoriamente influenzato da aspetti etico-morali (A. MOLARI, *Profili dello stato di necessità*, cit., *passim*).

¹³¹ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 49.

¹³² *Ibidem*, 53. Cfr. anche G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 476: «La realtà naturalistica del diritto è quindi la realtà sociale con tutti i valori che in un determinato momento storico determinano la sua struttura», affermazione che forse lascia ancora aperto il problema dei rapporti tra *natura e cultura*, tra natura e società.

¹³³ Si tratta di interrogativi – i rapporti tra essere e dover essere, tra fatto e valore, tra ontologia e deontologia – ai quali Luciano Pettoello Mantovani dedicherà *Il concetto ontologico del reato*, cit., del

Se si volesse rimanere coerenti all'impostazione tomistica e scolastica dell'Autore, si potrebbe dire che il problema categoriale sotteso al pensiero di Bettiol è che il concetto di *valore* – non a caso tratto dal mondo economico-commerciale, ignoto al tomismo e poi importato in ambito giuridico¹³⁴ – appartiene alle nozioni logico-ontologiche della “quantità” e della “qualità”; come tale, il valore è sempre un *accidente* – cioè un carattere – che pertiene ad un'autonoma sostanza, e cioè necessita di una sostanza *diversa* dal valore, la quale funga da sostrato o da supporto. Per tale ragione, volendo assecondare l'impostazione realistica “classica” da sempre propugnata da Bettiol nella sequela di Francesco Olgiati, il valore rappresenta pur sempre una entità o categoria di “secondo livello”, la quale – al pari del *fine* e della *essenza* – postula l'ente-sostanza – come, ad esempio, l'uomo naturale – come entità o categoria di “primo livello” *più fondamentale e più fondativa*.

In relazione ai predetti interrogativi ontologico-deontologici sul concetto di “valore” – non sempre muniti di soluzione nel pensiero bettioliano – va infine evidenziato che, per Bettiol, i valori o beni giuridici possono essere individuati solo partendo da una sorvegliata analisi della fattispecie normativa e, anzitutto, della *littera legis*: ciò gli consente sempre di saldare l'antigiuridicità materiale ad una “previa” e irrinunciabile antigiuridicità formale, senza ammettere mai, in alcun modo, una offensività sostanziale capace – in ipotesi – di rendere punibile un fatto che, a monte, non sia stato anzitutto qualificato come formalmente tipico.

Sul punto, nell'opera su *Il possesso nel diritto penale* (1942), Pietro Nuvolone aveva obiettato un circolo vizioso, «perché prima si interpreta la norma per ricercarne lo scopo, e poi, trovato lo scopo, alla luce di questo si interpreta la norma»¹³⁵. A fronte di ciò, rievocando o anticipando sorprendentemente temi propri dell'*ermeneutica giuridica*, Bettiol replica che tale circolarità del ragionamento non rappresenta affatto un circolo vizioso o un “disvalore” dal punto di vista concettuale, bensì – sia permesso il gioco di parole – un *valore*: infatti, l'approssimazione al nucleo teleologico di una norma procede per cerchi concentrici e per progressivo avvicinamento: «Una interpretazione letterale, una presa sommaria di contatto con gli elementi della norma, è indispensabile per individuarne lo scopo, dopo l'accertamento del bene giuridico o del

1954 e *Il valore problematico della scienza penalistica*, cit., del 1961 (II ed. 1983).

¹³⁴ G. MAGGIORE, *Prolegomeni al concetto di colpevolezza*, Palermo, 1950, 24, nonché 32 (in cui si intende dimostrare che tutti gli indirizzi di pensiero moderni e contemporanei, fino al neo-kantismo, all'idealismo, all'hegelismo, alla fenomenologia, al positivismo, alla filosofia dei valori etc., sarebbero figli delle dicotomie scolpite nella *Critica della ragion pura* di Immanuel Kant).

¹³⁵ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 80, con rinvio a P. NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, Milano, 1942, 56.

valore tutelato dalla norma. È solo da quel momento che ogni elemento della fattispecie si illumina di luce nuova ed acquista un significato definitivo»¹³⁶.

6. Considerazioni interlocutorie e finali sulle “linee-guida” del pensiero di Bettiol

Nelle precedenti riflessioni, abbiamo cercato di tratteggiare le linee-guida del pensiero bettioliano, con particolare riferimento ai suoi scritti giovanili che dal 1930 approdano al 1945, anno de *Il problema penale* e della prima edizione di *Diritto penale. Parte generale*. Rimangono, in questa sede, necessariamente tra parentesi i due temi sui quali la ricerca di Bettiol si soffermerà tra il secondo conflitto mondiale e la morte, vale a dire il diritto penale della *Gesinnung* e il retribuzionismo, aspetti che esulano dall'economia del presente scritto.

Concludendo brevemente, è possibile affermare che un evidente pregio metodologico e scientifico della teoria penale del giovane – ma ormai già maturo e formato – Bettiol sembra consistere nella sua natura eminentemente *dialettica e problematica*, nel senso classico della capacità di cogliere l'identità nelle differenze e le differenze nell'apparente identità.

In effetti, ad uno sguardo panoramico sugli scritti degli anni '30 e '40, la continua, quasi spasmodica ricerca di una *terza via* dogmatica e metodologica rappresenta il tentativo di superare gli opposti orientamenti allora dominanti¹³⁷, così al fine di «uscire dalle secche del positivismo e [al contempo] dai pericoli del formalismo giuridico»¹³⁸, questi ultimi ricollegati dall'Autore anche all'indirizzo puramente tecnico-giuridico¹³⁹.

¹³⁶ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 80. È questo il motivo per il quale «l'interpretazione teleologica [in Bettiol: n.d.r.] ha pur sempre natura conoscitiva e non creativa» (M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol*, cit., 1171). Cfr. anche P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, cit., 24 ss.

¹³⁷ Cfr. A. DE MARSICO, *I problemi penali nel teleologismo del Bettiol*, cit., 547, in cui l'Autore, dopo avere criticato anche duramente le posizioni espresse da Bettiol ne *Il problema penale* e nella prima edizione del *Diritto penale*, così afferma: «Il B. ha il merito grandissimo di richiamarci all'importanza decisiva degli scopi della norma (alla logica *concreta* del diritto penale), dei nessi fra vita sociale e diritto penale; di rafforzare le dighe contro la dispersione del diritto penale tanto nel naturalismo quanto nel sociologismo, ma al contempo stesso di assicurare la permeabilità del diritto penale dall'elemento sociale».

¹³⁸ G. BETTIOL, *Diritto penale, Parte generale*, IV ed., Palermo, 1958, *Prefazione*. Per il dibattito coevo al “primo Bettiol” sulle scuole penalistiche, cfr. E. MASSARI, *Le dottrine generali del diritto penale*, Napoli, 1930, *passim*, spec. 59 ss.; P. NUVOLONE, *I fini e i mezzi*, cit., 38 ss.; ID., *Natura e storia nella scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 225 ss.; G. LEONE, *La scienza giuridica penale nell'ultimo ventennio*, in *Arch. pen.*, 1945, I, 28. In precedenza, O. VANNINI, *La scienza del diritto penale e la polemica fra le cosiddette scuole “classica, positiva, eclettica, giuridica”*, in *Riv. pen.*, 1917, 219. Cfr. la celebre sintesi di F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., 7 ss.

¹³⁹ G. BETTIOL, *Indirizzi metodici*, cit., 719.

A fronte di un dibattito dottrinale in gran parte esausto e litigioso¹⁴⁰, in quanto spesso saturo di polemiche stereotipate e lontane dalla concretezza della realtà¹⁴¹, il penalista friulano non intende con ciò abbracciare quel *positivismo criminologico* che riduceva sostanzialmente il diritto penale a una mistura di criminologia e di psichiatria forense, interpretando il reato come fatto naturale espressivo di una devianza biologico-genetica o sociale, ma non per questo è disposto a adottare quelle forme di *positivismo normativistico* o iper-normativistico che, all'opposto, guardavano al delitto come una pura entità legale e astratta¹⁴².

Per tale motivo, gli studi degli anni '30 e '40, pur trattando dei più svariati temi di parte generale e speciale, sembrano tutti attraversati dall'intenzione di valorizzare un'impostazione sistematica fedele al dato normativo, senza però dimenticare mai quel costante contatto con la realtà materiale, sociale, storica e culturale nella quale l'illecito penale è sempre inevitabilmente immerso, anche se mai "confuso".

Ne deriva una costruzione dogmatica che sarebbe ingeneroso chiamare "sincretistica" – poiché ad essa Bettiol intendeva imprimere il sigillo, estraneo sia ai positivisti sia ai normativisti, della sapienza del *realismo classico* –, ma che sottende il tentativo di coniugare, in qualche modo, i problemi e le soluzioni avanzate dalle differenti scuole penalistiche dell'epoca¹⁴³; ciò anche nella consapevolezza che il dibattito penalistico italiano, ormai incanalatosi da vari decenni lungo dicotomie spesso sterili se non ideologiche, richiedeva nuova linfa e nuovi orizzonti di riflessione.

¹⁴⁰ Cfr. P. DORADO MONTERO, *Sulle lotte tra le scuole penali in Italia*, cit. in S. SEMINARA, *Sul metodo tecnico-giuridico*, cit., 579.

¹⁴¹ Sulla contrapposizione – ormai esausta – tra quella che egli chiama "scuola giuridica" e la "scuola positiva" e sulla necessità di superare la stessa, G. DELITALA, *Per la storia del diritto penale italiano*, in *Riv. fil. neo-scol.*, 1926, 4, 272-275; cfr. anche R. DELL'ANDRO, *Il dibattito delle scuole penalistiche*, in *Arch. pen.*, 1958, 173 ss. e, più di recente, A. GARGANI, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (a proposito degli 'Scritti giuridici' di Giacomo Matteotti)*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXII, 2004, 551 e ss. Ampiamente, circa la natura spesso polemica e stereotipata del dibattito dottrinale dell'epoca, S. SEMINARA, *Sul metodo tecnico-giuridico*, cit., 575 ss.; cfr. anche M.N. MILETTI, «Giuoco cinese». *La dogmatica e i suoi critici nella penalistica italiana (1900-1950)*, in M. DONINI, L. GARLATI, M.N. MILETTI, R. ORLANDI (a cura di), *I cardini della modernità penale dai Codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, Roma, 2024, 281 ss.

¹⁴² G. BETTIOL, *Diritto penale, Parte generale*, II ed., Palermo, 1950, *Prefazione*: «L'idea che il diritto penale risponda ad una concezione puramente platonica e quindi posta al di fuori del tempo e dello spazio è ancora viva nella mente di molti penalisti, mentre deve essere sottolineato il fatto che il diritto penale è uno degli aspetti della vita culturale e quindi della Storia di un popolo». Nella *Prefazione* alla III edizione (Palermo, 1955), la preoccupazione di Bettiol è quella di combattere allo stesso modo «*positivisti e pseudo-spiritualisti*».

¹⁴³ «Oggi possiamo ben ammettere che per troppo tempo una reciproca intolleranza dogmatica ha dominato quelle che tradizionalmente si chiamavano le due "scuole" rimaste su posizioni contrapposte,

Come si legge nella *Prefazione* alla seconda edizione del *Diritto penale* (1950), «è mio dovere rendere grande testimonianza alla viva comprensione di De Marsico [...] e al giudizio del Nuvolone che ha intravvisto nelle pagine dell'opera il dramma tutto moderno tra *storicismo* e *giusnaturalismo*, termini però che non sono tra di loro contrapposti senza possibilità di sintesi unificatrice, ma che questa trovano nell'idea del “valore”, ove armonicamente confluiscono storia e criterio di valutazione della stessa, come negli anni lontani e felici ho appreso alla scuola concreta e formativa di Francesco Olgiati»¹⁴⁴. In altri termini, per Bettiol, il concetto penalistico di *valore* – inteso come *realtà intellegibile*¹⁴⁵ non già separata bensì *incarnata ilemorficamente* nella stessa realtà materiale e sociale – avrebbe dovuto rappresentare la sintesi e, per così dire, il *ponte dogmatico* tra quel piano naturale-descrittivo (*Sein*) e quel piano assiologico-normativo (*Sollen*) che, invece, le contrapposte scuole di pensiero assumevano in maniera “separata” quale fulcro dell'esperienza penale.

Quanto alla tripartizione del reato, si è avuto modo di evidenziare come l'adesione bettioliana alla stessa non assuma mai caratteri dogmatici o di “integralismo concettuale”: il penalista friulano è ormai ben consapevole della presenza di elementi normativi del fatto¹⁴⁶, nonché di elementi soggettivi del fatto e dell'antigiuridicità, e persino di elementi oggettivi che incidono sulla sussistenza della colpevolezza¹⁴⁷. «La categoria degli elementi soggettivi della antigiuridicità», conferma Bettiol, «esiste indubbiamente e ha giovato ad una migliore comprensione teleologica dei vari elementi

come se “natura” e “valore” fossero momenti o nozioni irriducibilmente contrastanti tra loro (il che può ammettersi solo in una concezione platonico-idealistica delle cose) e fossero ambedue refrattarie a quel dubbio metodico che sta alla radice della scienza e della filosofia. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale ben può dirsi come ogni fanatismo sia venuto meno e così ogni dogmatismo “aprioristico”» (G. BETTIOL, *Colpa morale e personalità*, cit., 867).

¹⁴⁴ G. BETTIOL, *Diritto penale, Parte generale*, II ed., Palermo, 1950, *Prefazione*. Cfr. P. NUVOLONE, *Natura e storia*, cit., 245; ID., *Il sistema del diritto penale*, II ed., Padova, 1982, 5 ss.

¹⁴⁵ G. BETTIOL, *Diritto penale, Parte generale*, II ed., Palermo, 1950, *Prefazione*.

¹⁴⁶ In merito agli aspetti assiologico-valutativi che, per Bettiol, attraversano tutti i versanti del reato, dal fatto-tipo, alla antigiuridicità e alla colpevolezza, cfr. la *Prefazione* alla quarta edizione del *Diritto penale* (Palermo, 1958). Per la critica ad una concezione puramente descrittiva e naturalistica del *Tatbestand* belinghiano, cfr. F. ANTOLISEI, *L'analisi del reato*, cit., 546 ss., con rinvio a K.A. HALL, *Die Lehre vom Corpus delicti*, Stuttgart, 1933, *passim*. Sull'intero argomento, oggi, cfr. A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand*, cit., *passim*, spec. 389 ss. (con specifico riferimento alla tipicità penale in Beling). In merito alla concezione belinghiana del fatto tipico, v. anche R. ALAGNA, *Tipicità e riformulazione*, cit., 199 ss., 205; in A. CAVALIERE, *L'errore sulle scriminanti nella teoria dell'illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica*, Napoli, 2000, 176 ss., si evidenzia una influenza neo-kantiana sul pensiero dello stesso Beling.

¹⁴⁷ G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 994.

del reato, ponendo questi su di un piano sostanziale. Il merito di Hegler e di Mezger è stato quello di avere, non negata la distinzione tra antigiuridicità e colpevolezza, ma di aver dimostrato come tale distinzione, rigidamente applicata, era contraria alle esigenze del diritto penale»¹⁴⁸.

Persino la causalità – ammette Bettiol –, concetto tradizionalmente inteso tra i più “oggettivi” e descrittivi del fatto-tipo, non appare del tutto scevra da profili valutativi e normativi¹⁴⁹, tema ben caro ai teorici tedeschi della *objektive Zurechnung des Erfolgs* con i quali Bettiol, tuttavia, non sembra essersi pienamente confrontato, pur avendo ben intuito la distinzione tra causalità materiale o naturalistica e causalità giuridica.

Non è dunque un “rompicapo dogmatico” o una *contradictio in adiecto* il rinvenimento di elementi eterogenei all’interno dei vari contenitori concettuali via via elaborati dalla scienza penale¹⁵⁰; o quantomeno non lo è, se la tripartizione viene concepita non già come una sorta di tabella classificatoria fatta di tre colonne categoriali, bensì come espressione e compresenza di concetti tendenzialmente riconducibili alle predette quattro possibilità (oggettivo-descrittivo; oggettivo-valutativo; soggettivo-descrittivo e soggettivo-valutativo)¹⁵¹.

¹⁴⁸ Cfr. G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 398. Su Mezger, cfr. anche ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 990.

¹⁴⁹ G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 55.

¹⁵⁰ A tal proposito, sul tentativo welzeliano di “inserire” il dolo all’interno del fatto-tipo, è interessante il passo bettioliano già sopra citato: «Il Welzel, invero, ha avvertito come sulla base della concezione naturalistica non si possano interpretare molte fattispecie delittuose nelle quali il lato esterno dell’azione – diretto alla causazione di un evento – può esser inteso solo in relazione a un determinato fine che l’agente si era prefisso di realizzare. [...]. Constatazione, questa, che porta il Welzel a identificare il dolo con l’antigiuridicità, mentre si tratta solo di una subordinazione della illiceità alla colpevolezza o meglio di una impossibilità di separare tra di loro i due elementi del reato» (G. BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 473). V. anche ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 993: «Errano coloro che hanno voluto vedere negli *elementi soggettivi dell’illiceità* (tendenza, scopo, fine, etc.) un qualche cosa di eccezionale che veniva a compromettere la natura oggettiva del giudizio di antigiuridicità, come se la tradizionale e dogmatica contrapposizione tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato potesse rispecchiarsi fedelmente nella natura delle valutazioni necessarie a creare e a caratterizzare il reato».

¹⁵¹ Cfr. G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 394-395: «La *tipicità* serve allo scopo di designare i fatti che presentano un interesse per il giudice penale; l’*antigiuridicità* ha lo scopo di determinare quand’è che un fatto si presenta lesivo d’interessi tutelati, e come tale non può essere una nozione formale perché è orientata verso il concetto di bene giuridico che ha natura teleologica; la *colpevolezza* serve a stabilire quand’è che del fatto lesivo può essere mosso rimprovero al suo autore. [...] Il sistema tripartito è quindi un sistema teleologico e come tale ha superato un piano puramente formale, specie quando si riconosca l’esistenza di elementi normativi del fatto e quella degli elementi soggettivi dell’antigiuridicità, elementi che possono venire discussi volendo tenersi a una ri-

Vi sono poi ulteriori aspetti del “primo Bettiol” che meritano di essere sinteticamente sottolineati, sempre nell’ottica di scolpire la figura di uno studioso complessivamente *dialettico e problematico*; in particolare, come si è cercato di mostrare nel corso del presente scritto, l’Autore si impegna in più occasioni a dimostrare:

i) che è necessario rimanere fedeli a un diritto penale del fatto e oggettivo, valorizzando però al contempo gli elementi soggettivi e personali del reato. Infatti, il principio *cogitationis poenam nemo patitur* implica “solo” che non può esservi illecito penale *per il sol fatto* di un pensiero o di un’idea, ma non vuol certo dire che il reato sia privo di *cogitatio*. Prima, è necessario accertare un fatto storico estrinseco e oggettivo; poi, per imputarlo, ne si studia il legame intellettuale e volitivo rispetto al soggetto agente. In ciò, l’indirizzo bettioliano appare come sempre equilibrato: egli intende essere coerente con l’approccio “naturale” al reato, partendo cioè da un fatto materiale penalmente rilevante, ma al contempo intende arricchire lo stesso di concreti elementi soggettivi (conoscitivi e volitivi) che ne impediscano una totale normativizzazione;

ii) che l’azione illecita non può mai essere disciolta nella figura dell’agente o dell’autore¹⁵²; nondimeno, che non è possibile valutare l’azione stessa senza conoscere e giudicare, al contempo, il suo agente¹⁵³, in quanto proprio la scissione naturalistica tra causa efficiente (uomo) ed effetto materiale (reato) aveva determinato l’impoverimento dei profili soggettivi e personali del reato, anticamera di un eccesso di oggettivismo;

iii) che è possibile credere nella *razionalità* del diritto penale, senza tuttavia ridurlo a mera logica astratta e formale, priva di contenuto e di contatto con la realtà empirica. Il fatto che al diritto penale non si possa applicare il metodo sperimentale delle scienze “quantitative” non rende lo stesso *eo ipso* a-logico o irrazionale. Esiste,

guida e assoluta demarcazione tra gli elementi del reato, ma che devono essere ammessi qualora si attribuisca alla tripartizione non un valore assoluto e incondizionato, ma un mero valore programmatico e metodologico»; cfr. anche ID., *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., 994. Sulle interazioni tra antigiuridicità e colpevolezza, ID., *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 473 ss.

¹⁵² G. BETTIOL, *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, cit., 393: «È bensì vero che la personalità del reo si desume spesso dall’esame del reato, così come è vero che certe qualità personali del reo si riverberano nel fatto delittuoso, ma in linea di principio reo e reato sono due entità che si contrappongono anche per la diversità del metodo che postulano per il loro studio: è in base a criteri naturalistici che la personalità del reo va pienamente intesa, laddove uno studio del reato alla luce dei criteri naturalistici non è uno studio del reato, ma uno studio dei fattori sociali, psicologici e antropologici del reato stesso».

¹⁵³ G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 79: «Chi dice azione dice agente, e chi dice agente dice azione, non già nel senso che l’azione, sotto il profilo giuridico, debba venire inghiottita dalla considerazione dell’agente, ma nel senso che essa deve venire inquadrata nella personalità dell’individuo operante»; ID., *Indirizzi metodici*, cit., 726. Cfr. L. PETTOELLO MANTOVANI, *Il valore problematico della scienza penalistica*, II ed., cit., 137 ss., 156, nonché F. MANTOVANI, *Il personalismo e la personalità del reo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in *Criminalia*, 2007, 135.

infatti, una *razionalità propria del diritto*, che non è quella delle scienze naturali, ma che rimane pur sempre una forma di umana razionalità, vale a dire quella dialettica e fronetica – dal greco *phronesis*, ossia prudenza o saggezza – del sillogismo pratico, le cui premesse non saranno certe e universali, ma pur sempre verosimili e ragionevoli.

Quanto al confronto con gli altri sistemi di pensiero penale, Bettiol esamina sempre gli stessi con un approccio, anche in questo caso, moderato e problematico, osservando luci e ombre, pregi e difetti anche delle dottrine a lui lontane, a mo' di una *quaestio disputata*¹⁵⁴. Infatti, come si legge nella *Prefazione* alla terza edizione del *Diritto penale* del 1955, «non ho mai inteso essere *rivoluzionario*, ma ho voluto solo offrire un'opera moderna nella quale fossero prospettate le possibili sistemazioni, pur indicando quella che mi sembrava la più idonea rispetto alle esigenze di chiarezza e di praticità»¹⁵⁵. In particolare, Bettiol:

i) critica la Scuola positiva e la “giurisprudenza degli interessi”, ma ne sottolinea in qualche modo i meriti, vale a dire l'attenzione per la concretezza dell'esperienza giuridica¹⁵⁶ e per la persona del soggetto agente¹⁵⁷, aspetti spesso trascurati dai “concettualisti” e dai normativisti;

ii) si dissocia dalla “giurisprudenza dei concetti” per i suoi eccessi di formalismo, ma al contempo dà atto che non può esistere diritto e *sistema* giuridico senza concetti, ossia senza nozioni generali e astratte capaci di abbracciare il reale sotto categorie del pensiero (come invece sostenevano alcuni autori del “diritto libero” e dell'irrazionalismo giuridico);

¹⁵⁴ In G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 65-66, ad esempio, pur dopo avere aspramente criticato sia la giurisprudenza dei concetti sia quella degli interessi sia gli indirizzi “intuizionistici”, l'Autore afferma comunque: «Non è detto che queste correnti metodologiche non possano presentare un nocciolo di verità: la necessità della *concettualizzazione* da un lato per le prime due, l'utilità di una *intuizione* entro limiti determinati per l'ultima corrente». In G. BETTIOL, *L'odierno problema del bene giuridico*, cit., 911, l'Autore giunge persino ad affermare che il pensiero penalistico “autoritario” del ventennio, nel bene o nel male, avrebbe comunque «giovato per attenuare o eliminare il formalismo scientifico del periodo prebellico, che aveva rotto spesso il contatto tra il concetto e la vita».

¹⁵⁵ *Prefazione al Diritto penale. Parte generale*, III ed., Palermo, 1955.

¹⁵⁶ G. BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 62. Sulla proposta di importare nella materia penale il criterio degli “interessi”, ma non già come criterio esclusivo o preponderante, ID., *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 483 (ad es., con riferimento al bilanciamento di interessi tipico delle scriminanti). Si consideri, infine, lo studio criminologico dell'allievo di Bettiol, S. SICILIANO, *L'omicidio: studio su un'indagine criminologica condotta in Danimarca*, cit., 1965, *passim*.

¹⁵⁷ Cfr. A. DE MARSICO, *I problemi penali nel teleologismo del Bettiol*, cit., 554: «[Per Bettiol] lo sforzo di cui vorrebbe trionfare è la liberazione del diritto penale da quel complesso di elementi positivistic del quale risulta il tipo criminologico, senza rinunciare a tutta quella ricchezza di tinte che deriva da uno studio del reato non limitato all'azione ma esteso all'agente».

iii) critica il naturalismo e il materialismo penali, che riducono il reato a puro accadimento fisico, ma al contempo mette in luce l'importanza di un *fatto* oggettivo (azione, evento, nesso di causalità) "prima" di ogni analisi sugli elementi soggettivi e personali;

iv) confuta, infine, doverosamente le dottrine penali del nazional-socialismo ma persino in esse scorge – a suo dire – un germe propulsivo, nella misura in cui le stesse rappresentavano comunque una reazione agli eccessi di formalismo astratto tipici di certa dottrina precedente.

Nello scritto giovanile *Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto penale* (1940), affrontando il tema dei rapporti tra "logicismo" e "realismo", l'Autore ammette l'esistenza di un certo *ciclo storico* ricorrente: nei periodi di maggiore stabilità istituzionale, politica e quindi giuridica – afferma Bettiol – è naturale che si affermi il metodo logico, astratto e formale, in quanto l'ordinamento giuridico tende a essere più "sistematico" e immune da contraddizioni, lasciando così ai giuristi un compito più puro, astratto, quasi "ieratico"; viceversa, nei periodi di maggiore fermento o persino di crisi economica, politica o istituzionale, è comune che affiorino maggiori contraddizioni all'interno del sistema legale e, di conseguenza, più urgente appare una nuova attenzione verso la concreta realtà sociale, proprio al fine di sanare i dissidi interni alle norme o i contrasti tra le norme e la mutevole realtà concreta¹⁵⁸.

Infine, il teleologismo di Bettiol sembra lasciare aperta la strada a un problema perenne e sempre attuale nella materia penale, vale a dire il *fil rouge* che deve collegare i tre grandi versanti della scienza criminale: la legge > il reato > la pena. Se il sistema penale intende essere animato da un'intima coerenza razionale e logico-giuridica, appare ineludibile cogliere, comprendere e attuare l'unità di senso che deve sempre connettere i predetti tre versanti:

¹⁵⁸ G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 487: «Del resto, non bisogna dimenticare come il metodo realistico abbia oggi potuto avere il sopravvento su quello logico-formale perché viviamo in un periodo quanto mai burrascoso nel quale ogni schema è portato ad infrangersi, laddove il metodo logico-formale ha potuto affermarsi e consolidarsi nel periodo che va dalla guerra franco-prussiana a quello della prima guerra europea, nel quale l'Europa ha goduto di una lunga pace e ha potuto avviarsi sulle vie del progresso sociale». Analogamente, Bettiol osserva che le impostazioni teleologiche e *de lege ferenda* di E. Schwinge e L. Zimmerl sono, non a caso, affiorate «nel pieno turbine di una crisi economica e politica», ossia negli anni '30 del XX secolo, epoca nella quale maggiore era la necessità di "guardare al concreto", attraverso la categoria dello *scopo*, e di immaginare nuove riforme di diritto (*de iure condendo*), capaci di adeguare il sistema vigente ai nuovi scenari e alle nuove esigenze politico-istituzionali ed economiche (*ibidem*, 479); anche nel *realismo* di Antolisei, come critica al formalismo imperante prima della Grande Guerra, Bettiol vede una tendenza tipica dei tempi di "crisi" del diritto e della politica (*ibidem*, 485-487, con rinvio a F. ANTOLISEI, *Per un indirizzo realistico della scienza del diritto penale*, cit.).

i) il *fine della legge penale* (che comprende il precetto e la minaccia di pena), posto che l'incriminazione si giustifica solo ove sia direttamente o indirettamente protesa al promovimento del bene comune e della pace sociale;

ii) il *fine del reato e nel reato*, ossia la necessità che il fatto illecito, per essere concretamente sanzionato, si ponga in contraddizione rispetto al bene comune di volta in volta attinto; e ciò sia in termini di oggettiva offensività, sia in termini di tensione personale sottesa al comportamento materiale (aspetti entrambi intrecciati alla dialettica tra *descrizione* e *valutazione*);

iii) il *fine della pena*: a chiudere il cerchio, la pena deve sempre armonizzarsi con il fine della legge e con il momento di contraddizione tra i fini individuali e il fine del bene comune¹⁵⁹; una pena che “piovesse dall'alto”, senza dialogare con il fine della legge e con la dimensione teleologica del reato, apparirebbe priva di razionalità e, dunque, sprovvista di giustificazione legale e costituzionale.

Bettiol fornisce alcune risposte a tali quesiti: la *legge* penale è intesa come uno strumento “classico” di composizione sociale, di intreccio tra le varie anime della comunità in vista del bene comune; il *reato* è concepito come un'azione tipica, materialmente anti-giuridica (cioè offensiva per il bene) e colpevole, cioè personalmente rimproverabile¹⁶⁰; la *pena* è intesa come strumento di retribuzione etico-giuridica, in conformità ai precedenti postulati penali.

¹⁵⁹ Sui rapporti tra funzione della pena e bene comune in Bettiol molto vi sarebbe da dire, al di là della limitata economia del presente scritto, il quale – come anticipato – non si sofferma sul tema della pena. In particolare, in G. BETTIOL, *Indirizzi metodici*, cit., 722, la posizione dell'Autore andrebbe approfondita, in quanto il fine del bene comune non viene concepito come fondamento o giustificazione della pena, bensì come puro *limite esterno* ed estrinseco al presidio punitivo, quest'ultimo da fondarsi anzitutto e in modo originario sulla retribuzione morale: in ciò sembra che Bettiol si allontani da quelle premesse tomistiche e scolastiche alle quali egli ha sempre ritenuto di prestare attenzione (cfr. la critica di A. DE MARSICO, *I problemi penali nel teleologismo del Bettiol*, cit., 557 ss., a nostro parere fondata).

¹⁶⁰ Come noto, Bettiol aderisce con convinzione alla concezione *normativa* della colpevolezza, ritenendo che la concezione *psicologica* sia «astratta, sterile, fredda, perché non scende nell'intimo della personalità, non indaga sulle ragioni dell'operare, non accentua le reazioni dell'ambiente sull'animo del reo, considera in ultima analisi colpevoli anche comportamenti giustificati e comportamenti nei quali il substrato psicologico, se pur esiste, non può ritenersi rilevante. Tutto ciò invece non si riscontra nella concezione cosiddetta *normativa* della colpevolezza» (G. BETTIOL, *Colpevolezza retributiva e pena normativa*, cit., 608 ss., con rinvio alle coeve opere di G. MUSOTTO, *Colpevolezza, dolo e colpa*, Palermo, 1939; G. BELLAVISTA, *Il problema della colpevolezza*, Palermo, 1942; cfr. anche G. MAGGIORE, *Prolegomeni al concetto di colpevolezza*, Palermo, 1950, nonché M. GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951). Lo specifico tema della colpevolezza non rappresenta l'oggetto principale del presente contributo; tuttavia, l'adesione di Bettiol alla c.d. concezione normativa solleva non pochi problemi di coerenza interna, ove vengano rievocate le teorie normative

Quelle di Bettiol non sono sempre risposte insuperabili e “definitive” ma, quand’anche esse non siano oggi condivise – quella sulla pena, ad esempio, andrebbe grandemente rimeditata e attualizzata –, il *problema* loro sottostante rimane centrale, vale a dire la necessità di collegare razionalmente *legge, reato e sanzione*¹⁶¹, in un’epoca in cui i tre piani risultano troppo spesso disarticolati: *reati senza legge e pene senza reati*. Pensiamo alla crisi della legalità sostanziale e della riserva di legge, alle applicazioni cripto-analogiche mascherate da apparente interpretazione estensiva; alla crisi della tassatività tipica dei periodi storici di “populismo penale”; alle sanzioni penali occulte non coperte dalle garanzie della penalità: legalità, tassatività, irretroattività, offensività, personalità, proporzionalità, funzione tendenzialmente rieducativa; alle confische senza condanna; alle misure di prevenzione sostanzialmente punitive senza reato; e così via.

Come osservato da Luciano Pettoello Mantovani (1927-2017) ne *Il concetto ontologico del reato* (1954), il teleologismo di Bettiol – nonostante le apparenze nominali e qualche punto di remoto contatto – è molto diverso dal finalismo welzeliano¹⁶²: il

“pure” di matrice neo-kantiana (si pensi alla concezione kelseniana, che Bettiol non potrebbe condividere, poiché essa si riferisce alla *Person im Recht* e non già all’agente concreto); piuttosto, la sua concezione sembra “ibrida”, nel senso di valorizzare la colpevolezza individuale e personale del reo “in carne e ossa”, seppur sempre valutata alla luce delle pretese normative dell’ordinamento. Cfr. G. BETTIOL, *Colpevolezza retributiva e pena normativa*, cit., 611 ss.: «Si vorrebbe da taluni, data la possibilità di equivoci che l’espressione “normativa” può portare seco [il riferimento è a R. v. THIERFELDER, *Normativ und Wert in der Strafrechtswissenschaft unser Tage*, Tübingen, 1934, 1], parlare di una colpevolezza “valutativa”, di una teoria cioè che riferisce la colpevolezza al mondo dei valori, espressione dell’indirizzo teleologico oggi dominante».

¹⁶¹ Si consideri che anche il funzionalismo penale di Günther Jakobs intende porre in diretto collegamento i fini della pena con la struttura del reato: tuttavia, mentre Jakobs “parte dalla pena”, ricostruendo poi “a ritroso” il concetto di reato (cfr., di recente, D. VALITUTTI, *Normativismo e funzionalismo penale. Saggi sulla teoria giuridica di Günther Jakobs*, Torino, 2020), Bettiol propone un percorso inverso sin dalla prolusione patavina del 1943: «È la natura della colpa a determinare la natura della pena. [...] Noi riteniamo, invero, che il nesso logico sia quello che dalla colpa passa alla pena e non viceversa, perché, data la maggior facilità di considerare la pena sotto diversi angoli visuali [...], potrebbe riuscire molto facile la deformazione del concetto di colpevolezza, o un adattamento della stessa a una teoria penale magari aprioristicamente scelta» (G. BETTIOL, *Colpevolezza normativa e pena retributiva*, cit., 614).

¹⁶² Già nel corso del presente scritto sono stati evidenziati i punti di contatto e di dissenso tra il pensiero bettioliano e quello welzeliano. In particolare, a Welzel Bettiol rimprovera di non avere mai accettato *in toto* il principio della libertà del volere e, dunque, di avere riproposto una nuova forma di oggettivismo penale (G. BETTIOL, *Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, oggi in *Scritti giuridici (1966/1982)*, Padova, 1980, 101-117). In A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, cit., 89, si sostiene che quella welzeliana sarebbe una sorta di “terza via” tra determinismo e indeterminismo, che sposterebbe «tutto l’accento della riprovevolezza [cioè della colpevolezza normativa: n.d.r.] al di là dell’accertamento dell’elemento oggettivo e di quello

maestro tedesco, infatti, dedicò quasi tutte le proprie energie ad una nuova *teoria del reato*, alternativa ai naturalismi, ai sociologismi e ai normativismi precedenti e contemporanei, concentrandosi sostanzialmente sul *fine come "intenzionalità"* (in breve: come *dolo*), e da ciò le ben note – e in gran parte insanabili – aporie che ne conseguivano; di contro, Bettiol si propose di “alzare la posta”, con l’ambizione di edificare una intera *materia penale* sul concetto di *fine*, ben al di là della pura struttura del reato, risalendo così a tutti i gangli del diritto penale: dalla legge alla persona del reo, dalla teoria del reato agli scopi della pena.

Questo sembra il lascito ideale¹⁶³ del *primo Bettiol*, lascito forse non sempre del

soggettivo del reato, finendo per condizionarlo ad un presupposto squisitamente etico e giuridicamente non costruibile (se non come finzione), ossia la *possibilità* di autodeterminarsi altrimenti». Cfr. anche L. CORNACCHIA, Ein unausrottbares Verständnis? *L'eredità del finalismo nel dibattito penalistico italiano*, in M. PAWLIK, L. CORNACCHIA (a cura di), *Hans Welzel nella prospettiva attuale. Fondamenti filosofici, sviluppi dogmatici ed esiti storici del finalismo penale*, Napoli, 2015, 264 ss. Per un'interessante rilettura dell'“ontologia penale” di Welzel alla luce degli orientamenti filosofici della fenomenologia e dell'esistenzialismo, cfr. A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Teleologismo penale, metafisica e diritto naturale*, cit., 3 ss. Per un richiamo al concetto di “azione socialmente adeguata”, G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I ed., cit., 202; ID., *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, cit., 471.

Ricordiamo inoltre che, nella *Prefazione* alla seconda edizione del *Diritto penale* (Palermo, 1950), Bettiol aveva affermato di «non esclud[ere] che in una eventuale terza edizione il sistema possa essere riveduto sulla base di quel criterio finalistico proprio dell'agire umano [studiato da Welzel: n.d.r.]». Come noto, tuttavia, nelle successive edizioni del *Diritto penale* fino all'undicesima, l'Autore non diede mai luogo a questa ipotesi di progetto (cfr. la *Prefazione* alla terza edizione del 1955: «Non avrei, invero, più riconosciuta la mia opera venuta a maturazione in un determinato clima e in un determinato momento storico di cui anche le linee sistematiche sono una manifestazione non ultima»). Sul punto, cfr. A. PAGLIARO, *Teleologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, cit., 31 ss., nonché 39.

¹⁶³ Cfr. G. BETTIOL, *Gli ultimi scritti (1980-1982) e la lezione di congedo (6.V.1982)*, Padova, 1984; la *Prefazione* all'XI edizione del *Diritto penale* è considerata uno dei principali testamenti spirituali dell'Autore. Si rinvia, fra tutti, ai necrologi di Pietro Nuvolone (in *Ind. pen.*, 1982, 177 ss.); Luciano Pettoello Mantovani (in *Giust. pen.*, 1982, 350 ss.; nonché la *Prefazione* alla XII edizione del *Diritto penale* di Bettiol, Padova, 1986); Giuliano Vassalli (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 429 ss.); Enrico Opocher (ne *Il Gazzettino*, 27 giugno 1982, 3); Salvatore Panagia (in *Rass. giust. mil.*, 1982, 553); Giampietro Richiello (in *Rass. giust. mil.*, 1982, 557); Eugenio Raúl Zaffaroni (in *Doctrina penal*, 1982, Buenos Aires, 217); Mario Alessandro Cattaneo (in *Riv. int. fil. dir.*, LX, 1983, 143 ss.); nonché C. PEDRAZZI, *Il “diritto penale” del Bettiol*, in *Riv. fil. neo-scol.*, vol. XXXIX, giugno 1947, 110-122; A. MOLARI, *Ricordo di Giuseppe Bettiol*, in *Ind. pen.*, 1986, 523 ss.; P. LONGO, *Giuseppe Bettiol*, in *Nel segno della conoscenza. I docenti universitari nel Rotary Club Padova*, Padova, 2022, 16-18; F. PALAZZO, *Bettiol, Giuseppe. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012)*, in www.treccani.it; M. ROBIONY, *Bettiol, Giuseppe (1907-1982): giurista, politico, docente*, in C. SCALON, C. GRIGGIO, G. BERGAMINI (a cura di), *Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 3. L'età contemporanea*, Udine, 2011, 419-420. Per una bibliografia sul pensiero di Bettiol, si vedano G. MARINI, *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, Napoli 1985, *passim*; B. PELLEGRINO, R. BETTIOL, *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, Padova, 2009, *passim*; A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Primato della persona*, cit., *passim*; C.M. FABRIS, *Giuseppe Bettiol: uomo, penalista, filosofo*, in *L'Ircocervo*, 2011, n. 1 (www.lircocervo.it).

Giuseppe Bettiol: dalla prolusione cagliaritana (1936) alla prolusione patavina (1943)

tutto esplicitato dal Maestro friulano, e senz'altro suscettibile di futuri approfondimenti, anche nell'ottica di rendere attuale un pensiero che può ancora dare frutti sul piano dogmatico e di politica criminale.

ABSTRACT

Il saggio riguarda la produzione scientifica del giovane Giuseppe Bettiol (1907-1982), con particolare riferimento agli scritti che vanno dalla prolusione cagliaritana (1936) alla prolusione patavina (1943): in questo periodo, l'Autore critica la c.d. "giurisprudenza dei concetti" e la "giurisprudenza degli interessi", proponendo una forma di giurisprudenza penale dei valori che egli chiama "teleologica".

PAROLE CHIAVE

Giuseppe Bettiol – Giurisprudenza dei concetti – Giurisprudenza degli interessi – Giurisprudenza dei valori – Teoria del reato

* * *

GIUSEPPE BETTIOL: FROM CAGLIARI PROLUSION (1936) TO PADUA PROLUSION (1943)
CONCEPTS, INTERESTS AND VALUES

ABSTRACT

The essay concerns the criminal thought of young Giuseppe Bettiol (1907-1982), with particular reference to the writings ranging from the Cagliari prolusion (1936) to the Padua prolusion (1943): in this period, the Author criticizes the so-called "jurisprudence of concepts" and the "jurisprudence of interests", proposing a form of criminal jurisprudence of values that he calls "teleological".

KEYWORDS

Giuseppe Bettiol – Jurisprudence of concepts – Jurisprudence of interests – Jurisprudence of values – Theory of crime